

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 GIUGNO 2018, N. 822

Espressione del parere della Commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'art. 138, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 71, comma 3, della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, sulla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area denominata "Valle del Guerro, tra le località Cà di Sola e Castelvetro, in comune di Castelvetro di Modena"

2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 GIUGNO 2018, N. 823

Espressione del parere della Commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'art. 138, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 71, comma 3, della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, sulla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area denominata "Area fluviale ed agricola a destra Po - Luoghi Bacchelliani - sita nel territorio del comune di Ro Ferrarese"

6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 GIUGNO 2018, N. 824

Approvazione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 71, della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area denominata "Area dalle caratteristiche paesaggistiche, storico e ambientali delle Partecipanze Agrarie di Cento e di Pieve di Cento, in comune di Cento" ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett c), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 GIUGNO 2018, N. 825

Approvazione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 71, della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area denominata "Località Covignano e area collinare circostante, in comune di Rimini" ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett c) e d), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

29

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 GIUGNO 2018, N. 822

Espressione del parere della Commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'art. 138, comma 3,, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 71, comma 3, della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, sulla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area denominata "Valle del Guerro, tra le località Cà di Sola e Castelvetro, in comune di Castelvetro di Modena"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice), e in particolare gli artt. dal 137 al 141-bis;

- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, e in particolare l'art. 71, recante "Commissione regionale per il paesaggio";

- l'Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'Emilia-Romagna, per l'adeguamento del PTPR al Codice, in relazione ai Beni paesaggistici, in attuazione delle DGR n. 1284 del 23 luglio 2014, e n. 1777 del 12 novembre 2015, a seguito delle quali, con la DGR del 28 novembre 2016, n. 2012, è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento, che sta svolgendo le attività di co-pianificazione dei beni paesaggistici presenti sul territorio regionale;

Premesso che:

- gli artt. dal 137 al 141-bis del Codice stabiliscono le modalità e le procedure per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di un immobile o un'area ai sensi dell'art. 136 dello stesso Codice;

- l'art. 138, comma 1, prevede che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico sia formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree presi in considerazione e alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio, e inoltre contenga proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi;

- la Commissione regionale per il paesaggio (da qui in avanti Commissione), ai sensi degli artt. 137-140 del Codice e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, ha il compito di proporre alla Giunta regionale la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico in relazione alle proposte ad essa presentate dai soggetti legittimati, in merito sia all'individuazione del perimetro del bene paesaggistico, sia alle prescrizioni d'uso;

- l'art. 138, comma 3, del Codice, fa in ogni caso salvo il potere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (da qui in avanti MiBACT) di proporre unilateralmente la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di un immobile o un'area, su proposta motivata del Soprintendente competente per territorio e previo parere della Regione interessata, motivatamente espresso entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta; l'art. 141, commi dal 2 al 4, del Codice, stabilisce la procedura di approvazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico avviata dal MiBACT ai sensi dell'art. 138, comma 3;

- l'art. 71 della L.R. 24 del 2017, stabilisce al comma 3 che

il parere di cui all'art. 138, comma 3, del Codice venga espresso dalla Regione sentita la Commissione, la quale comunica la propria valutazione entro 15 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Giunta regionale esprime il proprio parere;

- ai sensi dell'art. 39 del DPCM 28 febbraio 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'organismo indipendente di valutazione della performance" la Commissione regionale per il patrimonio culturale, organo collegiale a competenza intersettoriale, adotta, su proposta del Soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice;

Dato atto che la Commissione, già istituita nel 2010, è stata rinnovata con il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 25/01/2016;

Preso atto che:

- la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 22 dicembre 2017, n. 13, nell'esaminare la portata applicativa del comma 2 dell'art. 157 del Codice, ha stabilito la decadenza e la cessazione degli effetti delle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico formulate prima dell'entrata in vigore del Codice (2004) per le quali non sia stato perfezionato il procedimento con l'approvazione del provvedimento entro il termine di 180 giorni fissato dal Codice;

- l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che il combinato disposto dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1, e dell'art. 139, comma 5, del Codice, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare derivante dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico che si trovano nella condizione giuridica sopra esposta, cessa qualora il relativo procedimento non sia concluso entro i 180 giorni fissati dalla norma statale;

- l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che debba essere perfezionato l'iter della loro approvazione con l'atto di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, entro 180 giorni dalla pubblicazione della stessa sentenza, ovvero entro il 20 giugno 2018;

- nel territorio della Regione Emilia-Romagna si rinvennero quattro provvedimenti di dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico il cui procedimento, avviato prima dell'entrata in vigore del Codice, non è stato concluso;

- di questi provvedimenti, due sono di competenza regionale ("Parco agricolo di Malaffitto" Comune di Cento (ID200); "Covignano e area collinare circostante", Comune di Rimini (ID203)); gli altri due sono invece di competenza ministeriale ("Area fluviale ed agricola a destra Po – Luoghi Bacchelliani", Comune di Ro Ferrarese (ID201); "Valle del Guerro", Comune di Castelvetro di Modena (ID202));

- su tali aree, dal momento della affissione all'Albo pretorio dei competenti Comuni della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, è in vigore la misura di salvaguardia che comporta l'applicazione sulle stesse della procedura di assoggettamento a rilascio di autorizzazione paesaggistica, ora disciplinata dall'art. 146 del Codice;

- si è ritenuto opportuno convocare in data 19 marzo 2018 la Commissione, al fine di valutare l'opportunità di provvedere a perfezionare le procedure non concluse relative alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico sospese sopra elencate, anche alla luce della attività di co-pianificazione in atto

tra la Regione e il MiBACT, ai sensi dell'art. 143 del Codice, del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), che ha ad oggetto l'integrazione dei Beni paesaggistici nel Piano stesso, previa ricognizione dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio;

- la Commissione, nella seduta del 19 marzo 2018, dopo aver esaminato i procedimenti in corso, ha ritenuto opportuno perfezionarne il procedimento e ha deciso all'unanimità di definire prioritariamente i perimetri delle proposte di tutela, e demandare alla fase successiva di co-pianificazione la definizione delle specifiche prescrizioni d'uso richieste dall'art. 138, comma 1, del Codice, al fine di assicurare l'organicità della disciplina normativa di tutti i vincoli paesaggistici insistenti sul territorio regionale, e quindi anche della specifica disciplina d'uso delle tutele in oggetto;

- a tal fine, la Commissione ha individuato dei gruppi tecnici di lavoro ristretti, composti dai rappresentanti degli Enti coinvolti e dagli Esperti di paesaggio componenti della Commissione stessa, ai quali è stato assegnato il compito di esaminare la documentazione relativa alle aree da tutelare e riferire alla Commissione in merito ai caratteri paesaggistici, territoriali, storici, culturali e naturalistici distintivi dei luoghi, anche mediante un eventuale sopralluogo nelle aree interessate;

- la Commissione, infatti, ha ritenuto di notevole importanza l'apporto conoscitivo e istruttorio che può essere offerto dai propri componenti al fine di esaminare gli oggetti proposti e quindi di completare la procedura di perfezionamento dei perimetri da tutelare, e, allo stesso tempo, al fine di individuare gli elementi meritevoli per la futura definizione della disciplina di tutela specifica da attribuire agli stessi;

- pertanto, con verbale del 19 marzo 2018, la Commissione ha deciso all'unanimità:

- di organizzare gli incontri tecnici di approfondimento per le proposte di tutela sopra illustrate,

- di rimandare la definizione della disciplina d'uso nell'ambito dei lavori in corso per l'adeguamento complessivo del PTPR al Codice da parte del Comitato Tecnico Scientifico (CTS);

- di prevedere un ulteriore incontro della Commissione, per procedere agli adempimenti necessari alla conclusione delle procedure di validazione delle proposte di tutela, con l'emanazione delle delibere di Giunta regionale relative alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui si tratta;

Premesso che:

- la proposta originaria di tutela dell'area della Valle del Guerro veniva assunta nel 1975 dall'allora competente Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali, con verbale della seduta del 4/4/1975, a cui ha fatto seguito l'affissione all'Albo pretorio del Comune di Castelvetro in data 28/12/1979;

- con la L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, all'art. 10 veniva stabilito che i procedimenti per l'apposizione del vincolo paesaggistico non perfezionati all'entrata in vigore della stessa legge, fossero conclusi di diritto, salvo che le Commissioni provinciali non li avessero rinnovati entro il termine di 90 giorni. A seguito della norma regionale e di alcune osservazioni e memorie presentate da privati cittadini atti a contestare la validità del vincolo, nel 2001 l'Amministrazione comunale di Castelvetro di Modena, con propria deliberazione n. 43 del 27/6/2001, prendeva atto della decadenza della proposta del vincolo di cui si tratta;

- successivamente, la competente Soprintendenza, con nota del 4/7/2001, prot. n. 12502, dava quindi avvio a un nuovo procedimento ai sensi dell'art. 144, comma 1, del previgente D.Lgs.

n. 490/1999 relativamente alla stessa area, denominata "Valle del Guerro tra le località Cà di Sola e Castelvetro, nel Comune di Castelvetro di Modena", a cui seguiva l'affissione all'Albo pretorio del Comune di Castelvetro di Modena l'11/7/2001;

- in merito alla proposta di vincolo, in applicazione della procedura stabilita dalla normativa statale, sono state presentate alla Soprintendenza n. 3 osservazioni, e in particolare:

1. protocollo n. 16584 del 7/9/2001 – Panari Pietro, privato, che chiede lo stralcio di alcuni mappali nella periferia est del capoluogo, zona "Bersana",

2. protocollo n. 16585 del 7/9/2001 – Lori Massimo, privato, che chiede lo stralcio di alcuni mappali nella zona "Tigli" e nella zona "la Gallerana",

3. protocollo n. 16767 del 11/9/2001 – Comune di Castelvetro, che sostiene e argomenta l'illegittimità e inopportunità della tutela proposta;

- in risposta alle osservazioni presentate la competente Soprintendenza ha formulato un parere istruttorio, inviato con nota del 7/12/2001, Prot. n. 23246, al Comune di Castelvetro di Modena e ai privati interessati, nel quale si riteneva di poter accogliere le osservazioni n.1 e n.2 di cui al punto precedente, con il conseguente stralcio dei mappali indicati dal perimetro definitivo della tutela, e veniva respinta l'osservazione n. 3, in cui il Comune chiedeva l'annullamento del "vincolo";

- il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico non ha avuto seguito, non perfezionandosi con l'emanazione del decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico da parte del competente organo ministeriale, pur esplicitando i propri effetti in applicazione della normativa statale;

- la Commissione regionale per il paesaggio ha riunito l'esame di tale vincolo nella seduta del 19 marzo 2018 (prot. PG/2018/0192058 del 19/3/2018), durante la quale, esaminati i documenti relativi alla proposta di tutela dell'area denominata "Valle del Guerro tra le località Ca' di Sola e Castelvetro, in Comune di Castelvetro di Modena", ha incaricato di approfondire l'istruttoria un gruppo tecnico ristretto, come sopra già specificato, al quale è stato assegnato il compito di esaminare la documentazione relativa alle aree da tutelare e riferire alla Commissione in merito ai caratteri paesaggistici, territoriali, storici, culturali e naturalistici distintivi dei luoghi, anche ai fini della organica futura vestizione dei vincoli paesaggistici che verrà svolta in sede di adeguamento del PTPR al Codice;

- il gruppo tecnico ristretto, che si è riunito in data 3 aprile 2018, presso l'ufficio tecnico del Comune di Castelvetro di Modena, ha esaminato il caso e svolto il sopralluogo dei luoghi interessati, e ha quindi presentato l'approfondimento compiuto alla Commissione nella seduta del 16 maggio 2018, con le conclusioni che si riportano qui di seguito:

" Individuazione del perimetro dell'area da tutelare

Il gruppo tecnico, ricostruito l'iter procedurale della proposta di tutela, ha verificato che la perimetrazione individuata nella proposta affissa all'Albo pretorio del Comune di Castelvetro in data 11/7/2001 è ben identificabile e sostanzialmente coincidente con quella riportata nella scheda n. 202 dell'Atlante regionale dei beni paesaggistici (V. pagina <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/studi-analisi-e-approfondimenti-tematici/atlante-beni-pae>).

A seguito di tale precisa verifica è inoltre emerso che per i brevi tratti in cui la descrizione del perimetro della tutela fa riferimento a particelle catastali e non ad elementi fisici riconoscibili

sul territorio, le cartografie degli strumenti urbanistici comunali presentano uno scostamento che, ad un primo esame, sembrerebbe frutto di un errore materiale.

Si evidenzia che tali discrasie, che riguardano anche porzioni marginali dell'abitato di Castelvetro, risalgono alle cartografie del PRG comunale del 1987 e sono state quindi riportate nel vigente PRG del 2003. Anche nel momento della pubblicazione del 2001 il Comune di Castelvetro presenta una osservazione in cui non viene richiamata in alcun modo la diversa perimetrazione del vincolo rispetto al quella individuata dallo strumento urbanistico, diversità in effetti difficilmente evidenziabile se non attraverso l'analisi puntuale degli elaborati di dettaglio che, vista l'urgenza con cui si è proceduto al rinnovo della tutela, non è stata verosimilmente effettuata.

Pertanto, si è potuto verificare che in questi anni il Comune ha considerato la tutela vigente ma ha compiuto alcuni errori materiali sull'individuazione delle perimetrazioni soggette a tutela, assumendo erroneamente a riferimento, come per altro gli altri Enti competenti in materia, la cartografia degli strumenti urbanistici comunali.

Proposte di approfondimento per la specifica normativa d'uso

Preso atto che la proposta di tutela della "Valle del Guerro", affissa all'Albo Pretorio del Comune di Castelvetro l'11/7/2001, non è corredata da specifica disciplina d'uso, il gruppo tecnico ha ripercorso le motivazioni alla base della proposta medesima e ha confermato, in termini generali, la permanenza dei valori connotativi di pregio dell'area e del torrente Guerro, che ancora oggi è elemento identitario che funge da corridoio ecologico e "percorso natura" nell'attraversamento del centro urbano di Castelvetro.

Si sottolinea inoltre che tali valori caratterizzano l'intera valle del Guerro, sia nella parte oggetto della tutela in esame, sia della parte a sud-ovest che, sebbene esclusa dal perimetro del vincolo, presenta le medesime caratteristiche, semmai anche più accentuate, delle zone vincolate e ospita le emergenze paesaggistiche del centro storico di Castelvetro e del Castello di Levizzano.

Al fine della futura vestizione normativa della tutela, da effettuarsi contestualmente ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice, il gruppo tecnico ha quindi rilevato la presenza di tre sottozone che caratterizzano attualmente l'ambito di tutela presentando valenze, impatti paesaggistici ed esigenze di trasformazione peculiari e che, pertanto, richiedono orientamenti normativi differenziati:

1. il centro abitato di Castelvetro, sviluppatosi in modo abbastanza ordinato e comunque tale da non precludere le visuali sul centro storico, fulcro paesaggistico della zona;

2. le tre zone artigianali-industriali: la zona produttiva di più vecchio impianto di Via Palona, la zona produttiva di Via destra Guerro e la zona produttiva di Via Gallerana. Quest'ultima in particolare è localizzata all'ingresso nord del centro urbano di Castelvetro ed è già oggetto di un processo di dismissione e riconversione verso usi residenziali e compatibili con la residenza;

3. il paesaggio agrario, di grande pregio per l'organizzazione podereale, in particolare lungo la valle dei Colombi ancora scarsamente urbanizzata, e per la presenza di diverse tipologie architettoniche rurali di valore storico e testimoniale, molte delle quali localizzate lungo la viabilità storica di crinale."

- la Commissione nella citata seduta del 16 maggio 2018, a seguito delle proposte del gruppo tecnico ristretto sopra riportate,

come risulta dal verbale (prot. PG/2018/0352699 del 16/5/2018), ha deciso all'unanimità:

"- di esprimere parere favorevole alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico relativa alla zona "Valle del Guerro" tra le località Ca' di Sola e Castelvetro, in Comune di Castelvetro di Modena, presentata dall'allora Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio per le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, con le specifiche di cui ai punti seguenti;

- di ritenere che il perimetro dell'area da tutelare possa più utilmente essere precisato assumendo a riferimento la cartografia relativa ai vincoli del vigente Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Castelvetro di Modena, al fine di assicurare continuità alla prassi consolidata di applicazione della tutela;

- di esprimere parere contrario all'accoglimento delle tre osservazioni presentate, evidenziando che l'eventuale nuova perimetrazione derivante dall'accoglimento delle osservazioni n. 1 e 2 attuerebbe delle discontinuità all'interno del perimetro, con l'esclusione di alcune aree, contigue ad altre ben più compromesse e che di fatto permangono nel perimetro che si andrebbe a riproporre come oggetto della tutela;

- di demandare al Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice il compito di definire la disciplina d'uso del bene paesaggistico in oggetto, tenendo in considerazione la presenza di tre sottozone che caratterizzano attualmente l'ambito presentando valenze, impatti paesaggistici ed esigenze di trasformazione peculiari:

1. il centro abitato di Castelvetro, sviluppatosi in modo abbastanza ordinato e comunque tale da non precludere le visuali sul centro storico, fulcro paesaggistico della zona;

2. le tre zone artigianali-industriali: la zona produttiva di più vecchio impianto di via Palona, la zona produttiva di Via destra Guerro e la zona produttiva di Via Gallerana. Quest'ultima in particolare è localizzata all'ingresso nord del centro urbano di Castelvetro di Modena ed è già oggetto di un processo di dismissione e riconversione verso usi residenziali e compatibili con la residenza;

3. il paesaggio agrario, di grande pregio per l'organizzazione podereale, in particolare lungo la Valle dei Colombi ancora scarsamente urbanizzata, e per la presenza di diverse tipologie architettoniche rurali di valore storico e testimoniale, molte delle quali localizzate lungo la viabilità storica di crinale;

- di comunicare alla Giunta della Regione Emilia-Romagna gli esiti della seduta ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 138, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e dell'art. 71, comma 3, della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24;"

Vista la richiesta di parere ai sensi dell'art. 138, comma 3, del Codice, presentata dal Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia-Romagna con nota del 30 aprile 2018, prot. 3354 (acquisita agli atti della Regione in data 2 maggio 2018, prot. n. PG/2018/309361);

Preso atto che la Commissione, sulla base delle osservazioni presentate e a seguito della discussione svolta, ha espresso la propria valutazione favorevole in merito alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ai sensi dell'art. 138, comma 3, del Codice, relativa all'area denominata "Valle del Guerro tra le località Ca' di Sola e Castelvetro, in Comune di Castelvetro di Modena", con le precisazioni sopra riportate che si intendono totalmente recepite, in merito alla perimetrazione e alle osservazioni a suo tempo presentate;

Ritenuto, pertanto, sulla scorta del suddetto parere della Commissione regionale per il paesaggio, di esprimere il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 138, comma 3, del Codice e dell'art. 71, comma 3, della L.R. n. 24 del 2017, in merito alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, relativa all'area denominata "Valle del Guerro tra le località Ca' di Sola e Castelvetro, in Comune di Castelvetro di Modena";

Dato che la documentazione completa relativa all'oggetto di cui si tratta è conservata agli atti del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art.26, comma 1;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii, per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 702 del 16 febbraio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante";

- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 121 del 6 febbraio 2017 "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";

- n. 93 del 29/01/2018 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

- n. 468 del 10/04/2017, "Il sistema del controllo interni nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate:

- la determina dirigenziale n. 7283 del 29/04/2016 "Modifica dell'assetto delle posizioni dirigenziali professional, conferimento di incarichi dirigenziali, riallocazione posizioni organizzative e di personale in servizio presso la Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente";

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta

regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Reti infrastrutture Materiali e immateriali, Programmazione territoriale e Agenda Digitale;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di esprimere, per le motivazioni meglio specificate in premessa che qui si ritiene integralmente richiamata, parere favorevole alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ai sensi dell'art. 138, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71, comma 3, della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, dell'area denominata "Valle del Guerro tra le località Ca' di Sola e Castelvetro, in Comune di Castelvetro di Modena", presentata dall'allora Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio per le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, di cui all'**Allegato A**, parte sostanziale e integrante alla presente deliberazione;

2. di ritenere che, in sede di emanazione dell'atto ministeriale di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, il perimetro dell'area di cui si tratta possa più utilmente essere precisato assumendo a riferimento la cartografia relativa ai vincoli del vigente Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Castelvetro di Modena, al fine di assicurare continuità alla prassi consolidata di applicazione della tutela;

3. di esprimere parere contrario all'accoglimento delle osservazioni presentate, evidenziando che l'eventuale nuova perimetrazione derivante dal loro accoglimento determinerebbe alcune discontinuità all'interno del perimetro dell'area tutelata, meglio specificate in premessa;

4. di approvare la proposta della Commissione regionale per il paesaggio di rinviare la definizione delle prescrizioni d'uso previste dall'art. 138, comma 1, ultima parte, del Codice, relative al vincolo paesaggistico di cui si tratta al Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio, che quindi nella definizione delle specifiche prescrizioni d'uso dovrà tenere conto delle indicazioni della Commissione regionale per il paesaggio riportate in premessa;

5. di inviare, ai fini della conoscibilità, la presente deliberazione al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'Emilia-Romagna, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, alla Provincia di Modena e al Comune di Castelvetro di Modena;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Regionale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Avvertenze: gli allegati facenti parte e non alla presente deliberazione sono consultabili al link:

<http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1>

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 GIUGNO 2018, N. 823

Espressione del parere della Commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'art. 138, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 71, comma 3, della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, sulla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area denominata "Area fluviale ed agricola a destra Po - Luoghi Bacchelliani - sita nel territorio del comune di Ro Ferrarese"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice), e in particolare gli artt. dal 137 al 141-bis;

- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, e in particolare l'art. 71, recante "Commissione regionale per il paesaggio";

- l'Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'Emilia-Romagna, per l'adeguamento del PTPR al Codice, in relazione ai Beni paesaggistici, in attuazione delle DGR n. 1284 del 23 luglio 2014, e n. 1777 del 12 novembre 2015, a seguito delle quali, con la DGR del 28 novembre 2016, n. 2012, è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento, che sta svolgendo le attività di co-pianificazione dei beni paesaggistici presenti sul territorio regionale;

Premesso che:

- gli artt. dal 137 al 141-bis del Codice stabiliscono le modalità e le procedure per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di un immobile o un'area ai sensi dell'art. 136 dello stesso Codice;

- l'art. 138, comma 1, prevede che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico sia formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree presi in considerazione e alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio, e inoltre contenga proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi;

- la Commissione regionale per il paesaggio (da qui in avanti Commissione), ai sensi degli artt. 137-140 del Codice e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, ha il compito di proporre alla Giunta regionale la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico in relazione alle proposte ad essa presentate dai soggetti legittimati, in merito sia all'individuazione del perimetro del bene paesaggistico, sia alle prescrizioni d'uso;

- l'art. 138, comma 3, del Codice, fa in ogni caso salvo il potere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (da qui in avanti MiBACT) di proporre unilateralmente la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di un immobile o un'area, su proposta motivata del Soprintendente competente per territorio e previo parere della Regione interessata, motivatamente espresso entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta; l'art. 141, commi dal 2 al 4, del Codice, stabilisce la procedura di approvazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico avviata dal MiBACT ai sensi dell'art. 138, comma 3;

- l'art. 71 della L.R. n.24 del 2017, stabilisce al comma 3 che il parere di cui all'art. 138, comma 3, del Codice venga espresso dalla Regione sentita la Commissione, la quale comunica la propria valutazione entro 15 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Giunta regionale esprime il proprio parere;

- ai sensi dell'art. 39 del DPCM 28 febbraio 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'organismo indipendente di valutazione della performance" la Commissione regionale per il patrimonio culturale, organo collegiale a competenza intersettoriale, adotta, su proposta del Soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice;

Dato atto che la Commissione, già istituita nel 2010, è stata rinnovata con il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 25/01/2016;

Preso atto che:

- la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 22 dicembre 2017, n. 13, nell'esaminare la portata applicativa del comma 2 dell'art. 157 del Codice, ha stabilito la decadenza e la cessazione degli effetti delle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico formulate prima dell'entrata in vigore del Codice (2004) per le quali non sia stato perfezionato il procedimento con l'approvazione del provvedimento entro il termine di 180 giorni fissato dal Codice;

- l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che il combinato disposto dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1, e dell'art. 139, comma 5, del Codice, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare derivante dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico che si trovano nella condizione giuridica sopra esposta, cessa qualora il relativo procedimento non sia concluso entro i 180 giorni fissati dalla norma statale;

- l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che debba essere perfezionato l'iter della loro approvazione con l'atto di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, entro 180 giorni dalla pubblicazione della stessa sentenza, ovvero entro il 20 giugno 2018;

- nel territorio della Regione Emilia-Romagna si rinvennero quattro provvedimenti di dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico il cui procedimento, avviato prima dell'entrata in vigore del Codice, non è stato concluso;

- di questi provvedimenti, due sono di competenza regionale ("Parco agricolo di Malaffitto" Comune di Cento (ID200); "Covignano e area collinare circostante", Comune di Rimini (ID203)); gli altri due sono invece di competenza ministeriale ("Area fluviale ed agricola a destra Po - Luoghi Bacchelliani", Comune di Ro Ferrarese (ID201); "Valle del Guerri", Comune di Castelvetro di Modena (ID202));

- su tali aree, dal momento della affissione all'Albo pretorio dei competenti Comuni della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, è in vigore la misura di salvaguardia che comporta l'applicazione sulle stesse della procedura di assoggettamento a rilascio di autorizzazione paesaggistica, ora disciplinata dall'art. 146 del Codice;

- si è ritenuto opportuno convocare in data 19 marzo 2018 la Commissione, al fine di valutare l'opportunità di provvedere a perfezionare le procedure non concluse relative alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico sospese sopra

elencate, anche alla luce della attività di co-pianificazione in atto tra la Regione e il MiBACT, ai sensi dell'art. 143 del Codice, del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), che ha ad oggetto l'integrazione dei Beni paesaggistici nel Piano stesso, previa ricognizione dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio;

- la Commissione, nella seduta del 19 marzo 2018, dopo aver esaminato i procedimenti in corso, ha ritenuto opportuno perfezionarne il procedimento e ha deciso all'unanimità di definire prioritariamente i perimetri delle proposte di tutela, e demandare alla fase successiva di co-pianificazione la definizione delle specifiche prescrizioni d'uso richieste dall'art. 138, comma 1, del Codice, al fine di assicurare l'organicità della disciplina normativa di tutti i vincoli paesaggistici insistenti sul territorio regionale, e quindi anche della specifica disciplina d'uso delle tutele in oggetto;

- a tal fine, la Commissione ha individuato dei gruppi tecnici di lavoro ristretti, composti dai rappresentanti degli Enti coinvolti e dagli Esperti di paesaggio componenti della Commissione stessa, ai quali è stato assegnato il compito di esaminare la documentazione relativa alle aree da tutelare e riferire alla Commissione in merito ai caratteri paesaggistici, territoriali, storici, culturali e naturalistici distintivi dei luoghi, anche mediante un eventuale sopralluogo nelle aree interessate;

- la Commissione, infatti, ha ritenuto di notevole importanza l'apporto conoscitivo e istruttorio che può essere offerto dai propri componenti al fine di esaminare gli oggetti proposti e quindi di completare la procedura di perfezionamento dei perimetri da tutelare, e, allo stesso tempo, al fine di individuare gli elementi meritevoli per la futura definizione della disciplina di tutela specifica da attribuire agli stessi;

- pertanto, con verbale del 19 marzo 2018, la Commissione ha deciso all'unanimità:

- di organizzare gli incontri tecnici di approfondimento per le proposte di tutela sopra illustrate,

- di rimandare la definizione della disciplina d'uso nell'ambito dei lavori in corso per l'adeguamento complessivo del PTPR al Codice da parte del Comitato Tecnico Scientifico (CTS);

- di prevedere un ulteriore incontro della Commissione, per procedere agli adempimenti necessari alla conclusione delle procedure di validazione delle proposte di tutela, con l'emanazione delle delibere di Giunta regionale relative alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui si tratta;

Premesso che:

- la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area denominata "Area fluviale ed agricola a destra Po – Luoghi Bacchelliani - sita nel territorio del comune di Ro Ferrarese" è stata inviata al Comune di Ro Ferrarese dall'allora Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali, ed è stata affissa all'Albo pretorio del Comune il 4 giugno 2003;

- nel merito, la proposta consiste nell'ampliamento del bene paesaggistico "Zona costituita dalle aree fluviali ed agricole denominate «Luoghi Bacchelliani», sita nel territorio del Comune di Ro Ferrarese in provincia di Ferrara", già oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico per effetto del Decreto Ministeriale del 18 maggio 1999, di cui alla scheda n. 192 dell'Atlante regionale dei beni paesaggistici (V. pagina <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/studi-analisi-e-approfondimenti-tematici/atlante-beni-pae>), che è completamente inglobato nella proposta di cui si tratta;

- alla proposta sono state presentate n. 5 osservazioni, tre dal Sindaco pro-tempore Gabriele Raisi per il Comune di Ro Ferrarese (stesso protocollo comunale n.7349 del 31.07.2003) e due da privati proprietari di fondi interessati dall'ampliamento del vincolo:

1. protocollo del Comune di Ro Ferrarese n. n.7349 del 31/7/2003 – Comune di Ro Ferrarese, che ritiene non condivisibile la proposta dell'ampliamento del vincolo;

2. protocollo del Comune di Ro Ferrarese n. n.7349 del 31/7/2003 – Comune di Ro Ferrarese, che (in subordine all'osservazione n.1) propone "... la limitazione dell'interesse alle fasce corrispondenti agli stradelli, così come individuati dalla proposta in itinere, nonché all'area golenale coltivata a pioppeto in corrispondenza della sinuosa ansa dalla "Pardara" alla "Varotina", quali caratteristiche tipiche dell'ambiente fluviale, sufficienti per connotare, simbolicamente, quei legami storico-letterari con l'opera narrativa dello scrittore Riccardo Bacchelli, non inseriti al momento dell'imposizione del vincolo del 1999";

3. protocollo del Comune di Ro Ferrarese n. 7349 del 31/7/2003 – Comune di Ro Ferrarese, che (in subordine alle osservazioni n.1 e 2) propone "... lo stralcio dalla zonizzazione del vincolo da estendere, della zona produttiva artigianale e commerciale di Ro capoluogo..", con relativa ripermetrazione della proposta;

4. acquisito agli atti dalla Soprintendenza con protocollo n. 6980 del 1/8/2003 – Conforti Giovanna, privato, che dichiara la propria indisponibilità a "rendere pubblico" (di pubblico accesso) lo stradello di accesso al fondo di proprietà;

5. acquisito agli atti dalla Soprintendenza con protocollo n. 7172 del 7/8/2003 – Conforti Michele, Conforti Patrizia e Centolini Liliana, privati, che dichiarano la loro indisponibilità a "...rendere pubblico l'accesso, la piena fruizione e la percorribilità della parte di proprietà dello stradone di campagna (definito stradello nella proposta) in questione e tanto meno a rendere pubblico l'accesso attraverso l'area cortiliva di servizio al fondo agricolo...";

- il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico non ha avuto seguito, non perfezionandosi con l'emanazione del decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico da parte del competente organo ministeriale, pur esplicitando i propri effetti in applicazione della normativa statale;

- la Commissione regionale per il paesaggio ha riunito l'esame di tale vincolo nella seduta del 19 marzo 2018 (prot. PG/2018/0192058 del 19/3/2018), durante la quale, esaminati i documenti relativi alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area denominata "Area fluviale ed agricola a destra Po – Luoghi Bacchelliani - sita nel territorio del Comune di Ro Ferrarese", ha incaricato di approfondire l'istruttoria un gruppo tecnico ristretto, come sopra già specificato, al quale, come sopra già specificato, è stato assegnato il compito di esaminare la documentazione relativa alle aree da tutelare e riferire alla Commissione in merito ai caratteri paesaggistici, territoriali, storici, culturali e naturalistici distintivi dei luoghi, anche ai fini della organica futura vestizione dei vincoli paesaggistici che verrà svolta in sede di adeguamento del PTPR al Codice;

- il gruppo tecnico ristretto, che si è riunito in data 12 aprile 2018, presso l'ufficio tecnico della Provincia di Ferrara, ha esaminato il caso e ha quindi presentato l'approfondimento svolto

alla Commissione nella seduta del 16 maggio 2018, con le conclusioni che si riportano qui di seguito:

“ Individuazione del perimetro dell’area da tutelare

Il gruppo tecnico dopo aver verificato la completezza della documentazione afferente alla proposta di ampliamento, consistente nella relazione tecnica e alla planimetria allegata, ha ripercorso le motivazioni alla base dell’ampliamento dell’area di notevole interesse pubblico della zona costituita dalle aree fluviali e agricole denominate “Luoghi Bacchelliani” (ID192), istituita con Decreto Ministeriale il 18 maggio 1999.

Il gruppo tecnico non ha sollevato particolari problematiche in relazione alle motivazioni alla base della proposta di ampliamento del vincolo, e per quanto riguarda la sua perimetrazione, trova conferma quale limite occidentale e settentrionale dell’intera area la riva destra del fiume Po così come proposto in sede di ampliamento dell’area da tutelare.

Proposte di approfondimento per la specifica normativa d’uso

Preso atto che già nella Relazione tecnica allegata alla proposta di ampliamento della tutela in oggetto si evidenzia la presenza “di due consistenti insediamenti industriali (Centrale CADF e insediamenti produttivi in via dell’Artigianato e in via Po) per i quali, in considerazione delle caratteristiche tipologiche degli stessi e delle esigenze produttive, potranno essere previste particolari condizioni in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica”, il gruppo tecnico condivide la necessità di individuare una specifica disciplina compatibile con le esigenze delle due attività in oggetto, che ne salvaguardi la funzionalità presente e futura.

Per la stessa ragione il gruppo di lavoro concorda di dotare di una specifica normativa d’uso le parti del territorio direttamente riconducibili, per i legami storico-letterari, all’opera narrativa dello scrittore Riccardo Bacchelli che ambientò l’opera “Il Mulino del Po” appunto in tale territorio.

Come deciso nella seduta del 19 marzo 2018 della Commissione Regionale per il paesaggio, il gruppo tecnico propone alla Commissione regionale di demandare quindi al Comitato Tecnico Scientifico per l’adeguamento del PTPR al Codice, la redazione di una specifica disciplina d’uso che:

- riconosca la presenza degli insediamenti industriali esistenti e ne assicuri la funzionalità presente e futura;

- individui le parti di territorio direttamente riconducibili, per i legami storico-letterari, all’opera narrativa “Il Mulino del Po” dello scrittore Riccardo Bacchelli;

- tenga conto degli usi tradizionali della cultura del territorio che si sviluppano sulla sponda del fiume Po.

...omissis...

- la Commissione nella citata seduta del 16 maggio 2018, a seguito delle proposte del gruppo tecnico ristretto sopra riportate, come risulta dal verbale (prot. PG/2018/0352699 del 16/5/2018), ha deciso all’unanimità:

- di esprimere parere favorevole alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico relativa all’ampliamento dell’“area fluviale ed agricola a destra Po – Luoghi Bacchelliani” sita nel territorio del Comune di Ro Ferrarese, presentata dall’allora Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali di Ravenna, con le specifiche di cui ai punti seguenti;

- di demandare al Comitato Tecnico Scientifico per l’adeguamento

del PTPR al Codice il compito di definire una disciplina d’uso del bene paesaggistico in oggetto che:

- riconosca la presenza degli insediamenti industriali esistenti e ne assicuri la funzionalità presente e futura;

- individui le parti di territorio direttamente riconducibili, per i legami storico-letterari, all’opera narrativa “Il Mulino del Po” dello scrittore Riccardo Bacchelli;

- tenga conto degli usi tradizionali della cultura del territorio che si sviluppano sulla sponda del fiume Po.

- di comunicare alla Giunta della Regione Emilia-Romagna gli esiti della seduta ai fini dell’espressione del parere di cui all’art. 138, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e dell’art. 71, comma 3, della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24.”

Vista la richiesta di parere ai sensi dell’art. 138, comma 3, del Codice, presentata dal Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’Emilia-Romagna con nota del 30 aprile 2018, prot. 3354 (acquisita agli atti della Regione in data 2 maggio 2018, prot. n. PG/2018/309361);

Preso atto che la Commissione, sulla base delle osservazioni presentate e a seguito della discussione svolta, ha espresso la propria valutazione favorevole in merito alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ai sensi dell’art. 138, comma 3, del Codice, dell’area denominata “Area fluviale ed agricola a destra Po – Luoghi Bacchelliani - sita nel territorio del Comune di Ro Ferrarese”, relativa all’ampliamento del bene paesaggistico istituito con Decreto Ministeriale del 18 maggio 1999 “Zona costituita dalle aree fluviali ed agricole denominate «Luoghi Bacchelliani», sita nel territorio del Comune di Ro Ferrarese in provincia di Ferrara”;

Ritenuto, pertanto, sulla scorta del suddetto parere della Commissione regionale per il paesaggio, di esprimere il proprio parere favorevole, ai sensi dell’art. 138, comma 3, del Codice e dell’art. 71, comma 3, della L.R. n. 24 del 2017, in merito alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, dell’area denominata “Area fluviale ed agricola a destra Po – Luoghi Bacchelliani - sita nel territorio del Comune di Ro Ferrarese”;

Dato che la documentazione completa relativa all’oggetto di cui si tratta è conservata agli atti del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art.26, comma 1;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii, per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 febbraio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

- n. 93 del 29/01/2018 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l'allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

- n. 468 del 10/04/2017, “Il sistema del controllo interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate:

- la determina dirigenziale n. 7283 del 29/04/2016 “Modifica dell'assetto delle posizioni dirigenziali professional, conferimento di incarichi dirigenziali, riallocazione posizioni organizzative e di personale in servizio presso la Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Reti infrastrutture Materiali e immateriali, Programmazione territoriale e Agenda Digitale;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di esprimere, per le motivazioni meglio specificate in premessa che qui si ritiene integralmente richiamata, parere favorevole alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ai sensi dell'art. 138, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71, comma 3, della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, dell'area denominata “Area fluviale ed agricola a destra Po – Luoghi Bacchelliani - sita nel territorio del comune di Ro Ferrarese”, di cui all'**Allegato A**, parte sostanziale e integrante alla presente deliberazione;

2. di ritenere che, in sede di emanazione dell'atto ministeriale di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, si possa utilmente dare atto della contestuale decadenza del bene paesaggistico “Zona costituita dalle aree fluviali ed agricole denominate «Luoghi Bacchelliani», sita nel territorio del comune di Ro Ferrarese in provincia di Ferrara”, di cui al Decreto Ministeriale del 18 maggio 1999, in quanto completamente inglobato nella proposta di cui si tratta;

3. di approvare la proposta della Commissione regionale per il paesaggio di rinviare la definizione delle prescrizioni d'uso previste dall'art. 138, comma 1, ultima parte, del Codice, relative al vincolo paesaggistico di cui si tratta al Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio, che quindi nella definizione delle specifiche prescrizioni d'uso dovrà tenere conto delle indicazioni della Commissione regionale per il paesaggio riportate in premessa;

4. di inviare, ai fini della conoscibilità, la presente deliberazione al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'Emilia-Romagna, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, alla Provincia di Modena e al Comune di Castelvetro di Modena;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Regionale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Avvertenze: gli allegati facenti parte e non alla presente deliberazione sono consultabili al link:

<http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1>

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 GIUGNO 2018, N. 824

Approvazione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 71, della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area denominata "Area dalle caratteristiche paesaggistiche, storico e ambientali delle Partecipanze Agrarie di Cento e di Pieve di Cento, in comune di Cento" ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett c), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice), e in particolare gli artt. dal 137 al 141-bis;
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, e in particolare l'art. 71, recante "Commissione regionale per il paesaggio";
- l'Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'Emilia-Romagna, per l'adeguamento del PTPR al Codice, in relazione ai Beni paesaggistici, in attuazione delle DGR n. 1284 del 23 luglio 2014, e n. 1777 del 12 novembre 2015, a seguito delle quali, con la DGR del 28 novembre 2016, n. 2012, è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento, che sta svolgendo le attività di co-pianificazione dei beni paesaggistici presenti sul territorio regionale;

Premesso che:

- gli artt. dal 137 al 141-bis del Codice stabiliscono le modalità e le procedure per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di un immobile o un'area ai sensi dell'art. 136 dello stesso Codice;
- l'art. 138, comma 1, prevede che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico sia formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree presi in considerazione e alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio, e inoltre contenga proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi;
- la Commissione regionale per il paesaggio (da qui in avanti Commissione), ai sensi degli artt. 137-140 del Codice e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, ha il compito di proporre alla Giunta regionale la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico in relazione alle proposte ad essa presentate dai soggetti legittimati, in merito sia all'individuazione del perimetro del bene paesaggistico, sia alle prescrizioni d'uso;

Dato atto che la Commissione, già istituita nel 2010, è stata rinnovata con il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 25/01/2016;

Preso atto che:

- la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 22 dicembre 2017, n. 13, nell'esaminare la portata applicativa del comma 2 dell'art. 157 del Codice, ha stabilito la decadenza e la cessazione degli effetti delle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico formulate prima dell'entrata in vigore del Codice (2004) per le quali non sia stato perfezionato il procedimento con l'approvazione del provvedimento entro il termine di 180 giorni fissato dal Codice;
- l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che il combinato disposto dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1, e dell'art. 139, comma 5, del Codice, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare derivante dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico che si trovano nella condizione giuridica sopra esposta, cessa qualora il relativo procedimento non sia concluso entro i 180 giorni fissati dalla norma statale;
- l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che debba essere perfezionato l'iter della loro approvazione con l'atto di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, entro 180 giorni dalla pubblicazione della stessa sentenza, ovvero entro il 20 giugno 2018;
- nel territorio della Regione Emilia-Romagna si rinvenivano quattro provvedimenti di dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico il cui procedimento, avviato prima dell'entrata in vigore del Codice, non è stato concluso;
- di questi provvedimenti, due sono di competenza regionale ("Parco agricolo di Malaffitto" Comune di Cento (ID200); "Covignano e area collinare circostante", Comune di Rimini (ID203)); gli altri due sono invece di competenza ministeriale ("Area fluviale ed agricola a destra Po - Luoghi Bacchelliani", Comune di Ro Ferrarese (ID201); "Valle del Guerro", Comune di Castelvetro di Modena (ID202));
- su tali aree, dal momento della affissione all'Albo pretorio dei competenti Comuni della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, è in vigore la misura di salvaguardia che comporta l'applicazione sulle stesse della procedura di assoggettamento a rilascio di autorizzazione paesaggistica, ora disciplinata dall'art. 146 del Codice;
- si è ritenuto opportuno convocare in data 19 marzo 2018 la Commissione, al fine di valutare l'opportunità di provvedere a perfezionare le procedure non concluse relative alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico sospese sopra elencate, anche alla luce della attività di co-pianificazione in atto tra la Regione e il MiBACT, ai sensi dell'art. 143 del Codice, del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), che ha ad oggetto l'integrazione dei Beni paesaggistici nel Piano stesso, previa ricognizione dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio;

- la Commissione, nella seduta del 19 marzo 2018, dopo aver esaminato i procedimenti in corso, ha ritenuto opportuno perfezionarne il procedimento e ha deciso all'unanimità di definire prioritariamente i perimetri delle proposte di tutela, e demandare alla fase successiva di co-pianificazione la definizione delle specifiche prescrizioni d'uso richieste dall'art. 138, comma 1, del Codice, al fine di assicurare l'organicità della disciplina normativa di tutti i vincoli paesaggistici insistenti sul territorio regionale, e quindi anche della specifica disciplina d'uso delle tutele in oggetto;
- a tal fine, la Commissione ha individuato dei gruppi tecnici di lavoro ristretti, composti dai rappresentanti degli Enti coinvolti e dagli Esperti di paesaggio componenti della Commissione stessa, ai quali è stato assegnato il compito di esaminare la documentazione relativa alle aree da tutelare e riferire alla Commissione in merito ai caratteri paesaggistici, territoriali, storici, culturali e naturalistici distintivi dei luoghi, anche mediante un eventuale sopralluogo nelle aree interessate;
- la Commissione, infatti, ha ritenuto di notevole importanza l'apporto conoscitivo e istruttorio che può essere offerto dai propri componenti al fine di esaminare gli oggetti proposti e quindi di completare la procedura di perfezionamento dei perimetri da tutelare, e, allo stesso tempo, al fine di individuare gli elementi meritevoli per la futura definizione della disciplina di tutela specifica da attribuire agli stessi;
- pertanto, con verbale del 19 marzo 2018, la Commissione ha deciso all'unanimità:
 - di organizzare gli incontri tecnici di approfondimento per le proposte di tutela sopra illustrate,
 - di rimandare la definizione della disciplina d'uso nell'ambito dei lavori in corso per l'adeguamento complessivo del PTPR al Codice da parte del Comitato Tecnico Scientifico (CTS);
 - di prevedere un ulteriore incontro della Commissione, per procedere agli adempimenti necessari alla conclusione delle procedure di validazione delle proposte di tutela, con l'emanazione delle delibere di Giunta regionale relative alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui si tratta;

Premesso che:

- la proposta di vincolo per l'area denominata "«Parco Agricolo di Malaffitto» compresa nella zona dalle caratteristiche storico-ambientali della Partecipanza Agraria di Cento (Comune di Cento - Provincia di Ferrara)", è stata avanzata nel 1994 dalla allora Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali e trasmessa alla Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali che, con verbale del 27.04.1995, l'ha esaminata;

- la Commissione Provinciale, a seguito di studi e raccolta di materiale documentale, con verbale del 18.07.1996, ha assunto la proposta di cui si tratta e ne ha proposto l'attribuzione di notevole interesse pubblico, quindi l'ha trasmessa alla Regione (con nota del 19.07.1996 PG 29547), comprensiva di allegati da A a E: Allegato A (Proposta di tutela); Allegato B (Documentazione cartografica); Allegato C (Documentazione fotografica); Allegato D (Bibliografia); Allegato E (Relazione motivata);
- a sua volta, la Regione, con nota del 19.08.1996 Prot. 22547, ha chiesto integrazioni affinché venisse predisposta l'apposita disciplina di tutela e valorizzazione del bene;
- la Commissione Provinciale, con verbale del 19.03.1997, ha approvato la disciplina d'uso (Allegato F) e quindi ha inviato il verbale e gli allegati da A a F alla Regione e al Comune di Cento;
- la proposta, completa degli Allegati da A a F, è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cento in data 03.04.1997, nonché agli Albi della Provincia di Ferrara e della Partecipanza Agraria di Cento;
- a seguito della pubblicazione sono state presentate complessivamente n. 8 osservazioni:

n°	Soggetto proponente	Data di ricevimento	n° P.G. Provincia di Ferrara	n° Prot Servizio Gest. Terr. Provincia di Ferrara	n° Prot Comun e di Cento
1	Partecipanza agraria di Cento	01.07.1997	28040		
2	Comune di Cento	03.07.1997	28633		
3	Consulta Civica di Corporeno	03.07.1997 02.07.1997	28636	1859	12887
4	Consulta Civica di Cento	03.07.1997		1857	12961
5	Tecnici Liberi Professionisti di Cento	03.07.1997			12962
6	Residenti (n°61)	03.07.1997			12974
7	Guaraldi Varter	03.07.1997			12976
8	Partecipanza Agraria di Pieve di Cento	03.07.1997			12988

nel merito così riassunte:

- 1) Partecipanza Agraria di Cento. La Partecipanza Agraria di Cento formula le seguenti osservazioni:
 - errata perimetrazione dell'area che comprende due proprietà: "...quella della Partecipanza Agraria di Cento con quella della Partecipanza Agraria di Pieve di Cento...";
 - impossibilità di individuazione del "Parco Agricolo del Malaffitto", ricordando che con tal nome: "...fu pubblicizzata

un'idea, mai realizzata di individuare un'area tuttora inesistente...";

- *perplexità per... "una normativa vincolistica" che "...potrebbe di fatto impedire la trasformazione dell'abitazione alle esigenze dei nuclei familiari con l'allontanamento degli stessi dai luoghi di origine, e il definitivo depauperamento del patrimonio edilizio e produttivo comprendente aree artigianali di recente realizzazione..."*.

Propone: la sospensione della proposta di vincolo.

2) Comune di Cento. Il Comune di Cento premette *"...che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di proseguire sulla strada di una valorizzazione urbanistica del territorio delle partecipanze così come già fatto (convenzione + contributo) con uno studio specifico che dovrà individuare e prevedere quelle che sono le caratteristiche tipologiche di detto territorio e la possibilità di una sua evoluzione..."* e formula le seguenti osservazioni:

- *impossibilità di individuazione del "Parco Agricolo del Malaffitto", "...non rappresenta nei fatti un elemento tangibile poiché tale denominazione era stata coniata in forma accademica per promuovere l'idea di una diversa utilizzazione del suolo nell'area delle Partecipanze..."*
- *errata individuazione dell'area che comprende due proprietà quella della Partecipanza Agraria di Cento e quella della Partecipanza Agraria di Pieve di Cento, mentre..."la proposta di vincolo fa riferimento alla sola area della Partecipanza Agraria di Cento..."*;
- *inesattezza della perimetrazione dell'area, incongruenze con gli strumenti di Pianificazione e programmazione Comunale e "...ritiene che tale vincolo non debba interferire con la realizzazione di infrastrutture...di rilevanza extracomunale previste in programmazioni Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali (es. Cispadana)..."*;

Propone:

- *"...che nella fase transitoria, quale cartografia di riferimento venga assunta quella della Pianificazione Comunale, approvata dalla Giunta Regionale con Delibera n. 250/1997..."*;
- *"...che l'area della Partecipanza Cento-Pievese individuata nel P.R.G. del Comune di Cento con lettera A2 "Zone di appoderamento minuto", cui si attribuisce notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29.06.1938, n. 1497 art.1 comma 3, sia sottoposta alle vigenti disposizioni di legge in materia..."*;
- *la sospensione "del vincolo in attesa di un Piano Urbanistico di riqualificazione che preveda una esatta perimetrazione e normativa delle zone agricole all'interno del territorio delle Partecipanze che dovrà essere approvato dalla Sovrintendenza..."*. Detto Piano Urbanistico dovrà essere predisposto ed adottato entro il 30/6/1998";

- *"...si impegna, nel frattempo, ad inserire fra gli intenti della Commissione Edilizia le direttive generali del vincolo riguardanti i criteri di trasformazione degli edifici."*,
- *la predisposizione di "...procedura amministrativa che consenta a chi opera sul territorio (tecnici-uffici) di avere indicazioni precise."*

3) Consulta Civica Corporeno. La Consulta Civica di Corporeno formula le seguenti osservazioni:

- *che "...la delimitazione ..." dell'area e l'applicazione del vincolo (trasformazione dell'abitazione alle esigenze dei nuclei familiari) "...è da ritenere estremamente penalizzante per la vita delle stesse frazioni..." e dei "...Partecipanti, i quali con l'obbligo della residenza hanno originato svariate iniziative imprenditoriali...";*
- *che "...il P.R.G. dovrebbe essere il garante di tali regole, che colleghino le esigenze individuali dei cittadini con la salvaguardia del territorio. "*

Propone: la sospensione del provvedimento e la ricerca delle "giuste soluzioni" in sede locale.

4) Consulta Civica di Cento. Trascritto come da O. d. G. della Consulta Civica di Cento, trasmesso a mezzo fax: *"La Consulta Civica di Cento rileva le osservazioni avanzate da tecnici Professionisti operanti nel Comune, da altre Consulte Civiche e dal Consiglio Comunale -seduta 26.06.1997 - e condivide quanto espresso in tali osservazioni e pertanto delibera di aderire con autonoma osservazione con la quale ribadirà le motivazioni già espresse come più sopra richiamate".*

Non è pervenuta, successivamente, la annunciata "autonoma osservazione".

5) Tecnici liberi Professionisti di Cento. I Tecnici liberi professionisti di Cento formulano le seguenti osservazioni:

- *che all'allegato F "...la tutela deve essere applicata al cosiddetto "Parco Agricolo del Malaffitto" compresa nella zona della Partecipanza...,per cui,..."all'interno" e non tutta la proprietà della Partecipanza stessa.";*
- *che nelle tavole grafiche collegate all'allegato F vengono ricomprese aree della Partecipanza Agraria di Pieve di Cento, che non viene menzionata nell'allegato F, ritenendolo "...un vizio formale a cui rimediare.";*
- *che all'interno della perimetrazione siano state ricomprese "...zone artigianali, industriali, e abitative che nulla hanno di interesse storico-testimoniale..." e "...aree che sono di proprietà di privati e non della Partecipanza.";*
- *incongruenze con "...l'unico strumento ufficiale che è il P.R.G. vigente,..."*

Propongono: *"...ulteriore ponderazione di siffatto vincolo..."*

6) Residenti (n. 61). Vengono raccolte n. 61 osservazioni uguali, di residenti, protocollate dal Comune di Cento con un unico numero, che formulano le seguenti osservazioni:

- errata perimetrazione che "...comprende anche aree della Partecipanza Agraria di Pieve di Cento", mentre "...la proposta del vincolo parrebbe includere solamente il territorio.." della Partecipanza Agraria di Cento;
- "...risultano vincolate aree artigiane edificate da oltre 10 anni, già comprese nel P.R.G. del Comune di Cento; In contrapposto sono escluse..., aree dotate di particolare vocazione fabbricabile.";
- grave penalizzazione per le attività produttive, di ogni genere, e per "...proprietari, che nulla hanno a che fare con la Partecipanza Agraria..." e che intendono "...migliorare ed incrementare l'attività intrapresa senza balzelli e limitazioni esasperanti...";
- l'area interessata dal vincolo, oggi, "...risulta "molto poco" parco agricolo..." e la presenza di strutture architettoniche di interesse si riduce a "...pochissime case (40 in tutto)..., non possono interferire sulle modalità e razionalità costruttive delle nuove case,...";
- si manifestano forti perplessità sul corretto operato della Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali;

7) Guaraldi Verter. Il Sig. Guaraldi Verter in riferimento all'allegato F della "Specifica normativa sugli interventi ed usi ammissibili", dopo analisi e considerazioni sulla Partecipanza, la "...tipologia e i materiali usati nella costruzione delle case della Partecipanza..." e le "...mutate condizioni economiche...", formula le seguenti osservazioni:

- "...le scelte prospettate tendono a penalizzare le popolazioni...ora costrette a costruire e a ricostruire i loro fabbricati nello stesso modo che è stato imposto dal loro triste passato...";
- "...e genera due effetti diversi: 1) lo sviluppo dell'abusivismo di necessità; 2) la perdita per crollo, della residua parte dell'antico patrimonio esistente, a causa dell'abbandono degli stessi, in quanto gli elevati costi di intervento non sono giustificati dai benefici ottenuti."

Ritenendo "...comunque che si debba conservare la memoria del proprio passato" propone: l'individuazione di "...alcuni edifici "storici" della Partecipanza, per tipologia ristrutturarli e restaurarli come previsto dalla Soprintendenza." Ripristinando "...attorno ad essi l'ambiente del passato, le piantane, i maceri, le siepi..."dotando"...le case e le caselle degli arredi tipici del nostro passato, realizzare dei percorsi di collegamento di questa aree che potrebbero diventare dei veri e propri musei all'aperto, (esperienze di questo tipo sono già state realizzate in diversi paesi europei Olanda, Polonia, ecc.)...", da realizzarsi "...non a totale carico dei singoli cittadini ma il Comune e le Partecipanze dovrebbero accollarsi l'onere della conservazione del loro passato."

8) Partecipanza Agraria di Pieve di Cento. La Partecipanza Agraria di Pieve di Cento "...condividendo il principio della tutela su un di un'identità socio-culturale peculiare che

persegua l'obiettivo della salvaguardia e della valorizzazione delle qualità del territorio", ricordando, in premessa, la storia della Partecipanza di Pieve di Cento, le regole e di come è nata la proposta del "Parco Agricolo di Malaffitto", formula le seguenti osservazioni:

- esprime preoccupazione per l'applicazione di una normativa "...non sempre di facile interpretazione da parte degli operatori, scoraggi iniziative di recupero producendo di fatto l'ulteriore perdita di un patrimonio edilizio già di per sé fragile che caratterizza l'area delle partecipanze agrarie di Cento e Pieve di Cento nel Malaffitto.";
- esprime preoccupazione "...relativamente alla cartografia di riferimento che comprende anche aree non prettamente agricole,..." in cui insistono "...micro attività artigianali...trainanti dell'economia centese."

Propone:

- che "...l'area della Partecipanza Cento-Pievese individuata nel P.R.G. del Comune di Cento con lettera A2 "Zone di appoderamento minuto", cui si attribuisce notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29.06.1938, n. 1497 art.1 comma 3, sia sottoposta alle vigenti disposizioni di legge in materia.";
- "di sospendere l'esecutività del vincolo in attesa dell'adozione da parte del Comune di Cento di un Piano Urbanistico di riqualificazione che preveda una esatta perimetrazione e che detti la normativa di riferimento delle zone agricole all'interno del territorio del Malaffitto, individuando le peculiarità che concorrono a definire il "TIPO EDILIZIO" dell'area sottoposta a tutela.";
- "che nel frattempo l'Amministrazione Comunale di Cento includa fra gli intenti della Commissione Edilizia le direttive generali del vincolo (allegato F) riguardanti i criteri di trasformazione degli edifici.
- contestualmente al deposito della proposta, il Comune di Cento, di concerto con la Regione, ha avviato la redazione di un progetto di tutela, valorizzazione e riqualificazione del sistema insediativo-ambientale nel territorio della Partecipanza Agraria Cento-Pievese mediante incarico finanziato in parte dalla Regione ai sensi della allora vigente L.R. 28 dicembre 1992, n. 47 ("Promozione della strumentazione urbanistica generale comunale, di PRG sperimentali e di progetti di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali");
- con nota del 16.04.1998 P.G. 19869 la documentazione relativa alla proposta di vincolo è stata trasmessa, per i relativi adempimenti, alla Regione Emilia-Romagna, che non ha emanato il provvedimento finale esponendo, in incontri con le parti interessate, la necessità di una disciplina di tutela e valorizzazione - opportunamente concertata - maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al valore paesaggistico;

- gli approfondimenti propedeutici a tale disciplina sono stati sviluppati tramite il progetto di tutela avviato dal Comune di Cento nel 1997, assunto dall'Amministrazione comunale con propria deliberazione di Consiglio n. 84 del 24.07.2000, a seguito della quale il Comune ha avviato un processo di condivisione con le realtà locali interessate;
- il Comune di Cento, con deliberazione del C.C n.59 del 12.06.2003, ha adottato il "Piano Particolareggiato di tutela ambientale dell'area delle Partecipanze Centopievesi", che ha proposto una diversa perimetrazione dell'area per includere alcune parti meritevoli di tutela e per escludere, invece, parti industrializzate e un corridoio per la futura realizzazione della Autostrada Regionale Cispadana, nonché una normativa più dettagliata di quella del 1997, che tuttavia non ha analizzato le diverse zone dell'ambito proposto per la tutela;
- la Commissione Provinciale, con verbale del 12.12.2003, ha esaminato la proposta del suddetto Piano Particolareggiato, richiedendo alcune integrazioni e in particolare: una adeguata motivazione di supporto alle proposte di modifica al perimetro dell'area e un approfondimento sulle micro-infrastrutture (ponticelli, maceri, canali..) presenti nell'area;
- il Comune di Cento ha integrato il Piano Particolareggiato come da richiesta della Commissione Provinciale e lo ha trasmesso alla Provincia di Ferrara e alla Regione con nota del 09.10.2006 (acquisita agli atti della Regione con Prot.16189 del 09.10.2006);
- successivamente, a seguito dell'istituzione della Commissione Regionale per il paesaggio (ai sensi dell'art. 137 del Codice e del previgente art. 40duodecies della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, ora trasfuso nell'art. 71 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24), con la conseguente decadenza delle Commissioni Provinciali per la tutela delle Bellezze Naturali, l'oggetto di cui si tratta veniva riassunto davanti all'organo regionale, che effettuata una ricognizione dei procedimenti aperti, nella seduta del 20.09.2011 ha istruito la proposta di vincolo della Partecipanza, ha espresso la volontà di dare continuità al lavoro svolto, aggiornandolo, e, pertanto, ha dato mandato al Comune di Cento di eseguire una ricognizione territoriale dello stato dell'arte dell'area della Partecipanza, con il supporto dei tecnici della Provincia di Ferrara e della Regione;
- nel 2012 l'emergenza del terremoto ha determinato la sospensione dei lavori del Comune di Cento e della Soprintendenza competente, per ovvie urgenze sopravvenute;
- la Regione, con nota del 28.10.2016, PG/2016/692299, su indicazione della competente Soprintendenza, ha invitato il Comune di Cento a comunicare lo stato di avanzamento dell'approfondimento richiesto e, successivamente, la Commissione, nella seduta del 31 maggio 2017, preso atto dell'avvio dei lavori di adeguamento del PTPR al Codice, ha deciso di rinviare al Comitato Tecnico Scientifico per

l'adeguamento del PTPR al Codice la definizione della disciplina d'uso di una serie di vincoli paesaggistici in itinere, tra cui anche il "bene di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Parco agricolo di Malaffitto» compresa nella zona dalle caratteristiche storico ambientali della Partecipanza Agraria di Cento";

- la Commissione regionale per il paesaggio ha riunito l'esame di tale vincolo nella seduta del 19 marzo 2018 (prot. PG/2018/0192058 del 19/03/2018), durante la quale, esaminati i documenti relativi alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area denominata "Parco agricolo di Malaffitto" compresa nella zona dalle caratteristiche storico ambientali della Partecipanza Agraria di Cento, nel territorio della Provincia di Ferrara, ai sensi dell'art.136, comma 1, lett. c), del Codice, ha incaricato di approfondire l'istruttoria un gruppo tecnico ristretto, come sopra già specificato, al quale è stato assegnato il compito di esaminare la documentazione relativa alle aree da tutelare e riferire alla Commissione in merito ai caratteri paesaggistici, territoriali, storici, culturali e naturalistici distintivi dei luoghi, anche ai fini della organica futura vestizione dei vincoli paesaggistici che verrà svolta in sede di adeguamento del PTPR al Codice;
- il gruppo tecnico ristretto, che si è riunito in data 13 aprile 2018 presso l'ufficio tecnico della Provincia di Ferrara, ha esaminato il caso e ha quindi presentato l'approfondimento compiuto alla Commissione nella seduta del 16 maggio 2018, con le conclusioni che si riportano qui di seguito:

" Individuazione del perimetro dell'area da tutelare

Preso atto che la proposta di tutela, affissa all'Albo pretorio del Comune di Cento in data 03.04.1997, non riporta una descrizione testuale del perimetro, il gruppo di lavoro ha verificato che l'unico riferimento per l'individuazione dell'area soggetta a vincolo consiste nella cartografia allegata (Allegato B) alla proposta stessa.

Ripercorrendo l'iter amministrativo, il gruppo di lavoro ha quindi ripreso in esame le proposte di modifica al perimetro dell'area: a partire dalle osservazioni presentate che segnalano la presenza nel perimetro di aree produttive-artigianali già esistenti da diversi anni e, di converso, l'esclusione dalla tutela di aree rurali caratterizzate da valore paesaggistico, fino alle proposte di modifica al perimetro dell'ambito di tutela del "Piano Particolareggiato di tutela ambientale dell'area delle Partecipanze Centopievesi" del 2003, come meglio illustrate cartograficamente e argomentate nell'integrazione al medesimo Piano Particolareggiato del 2006. Tra le modeste modifiche al perimetro proposte nel piano particolareggiato si è rilevata l'esclusione di alcune aree urbanizzate, sia produttive che residenziali, e l'inclusione di una fascia a ovest di via Finalese - tra le località Alberone e Pilastrello - che, da un primo esame, sembrerebbe frutto di un errore materiale.

Il gruppo di lavoro valuta positivamente quest'ultimo lavoro tecnico, che tuttavia richiede una verifica accurata e un ulteriore aggiornamento.

Si segnala inoltre che il Piano Particolareggiato non è mai stato formalmente assunto come proposta di modifica al vincolo in oggetto e, per le modifiche introdotte, richiederebbe la ripubblicazione della proposta stessa, che comprometterebbe la permanenza in essere del vincolo paesaggistico, viste le decisioni del Consiglio di Stato.

Proposte di approfondimento per la specifica normativa d'uso

Preso atto che la proposta di tutela in oggetto è corredata di una specifica disciplina d'uso (Allegato F), affissa all'Albo pretorio del Comune di Cento in data 03.04.1997, il gruppo tecnico esprime, in termini generali, un apprezzamento per la normativa in essere che, applicata in regime di salvaguardia, sembra, ad un primo esame, aver coniugato le esigenze di tutela con quelle di sviluppo dell'area.

Condividendo, comunque, la necessità espressa già originariamente dalla Regione, di una disciplina più rispondente agli elementi peculiari e al valore paesaggistico dell'area, il gruppo tecnico propone alla Commissione regionale di chiedere al Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice di integrare la disciplina d'uso con una maggiore attenzione agli elementi strutturanti l'assetto territoriale e il paesaggio prendendo in considerazione:

- l'individuazione di quattro diversi sub ambiti, evidenziati nello studio prodotto dalla Provincia di Ferrara nel 2012/2013 e presentato nell'incontro tecnico del 13/4/2018:

1. l'area storica di Malaffitto, che testimonia i caratteri primigeni della trasformazione delle vecchie paludi ad ovest dell'antico corso del Reno, ove sono ancora evidenti sia i segni del passaggio del fiume che la partizione fondiaria tipica realizzata dalla Partecipanza storica;

2. il sub-ambito di Renazzo-Alberone, che raccoglie i territori bonificati in una fase temporale successiva, posteriore allo spostamento verso est del corso del fiume Reno, ove gli elementi distintivi del paesaggio sono i tracciati dei due antichi corsi del fiume che lo delimitano, la partizione fondiaria tipica e l'asse longitudinale di via Maestra Grande;

3. Il sub-ambito di Casumaro, territori organizzati con gli stessi parametri dimensionali delle sub-aree più a sud, benché meno leggibili e privi di asse ordinatore longitudinale. Sono rimarcabili i caratteri ambientali e l'elevata presenza di maceri a testimoniare un uso dei "Capi" coltivati sostanzialmente diverso dai sub-ambiti meridionali;

4. il sub-ambito Reno Centese che costituisce la frazione di territorio di incrocio tra la progressione a nord dell'Area del Malaffitto e l'azione di appoderamento svolta nel casumarese; ove permangono visibili le partizioni

- tipiche (se pure in misura poco accentuata e spesso frazionata), mentre non appaiono evidenti lasciti della vicenda idraulica;
- il censimento degli edifici e corti storiche effettuato dal "Piano Particolareggiato di tutela ambientale dell'area delle Partecipanze Centopievesi";
 - la previsione della Autostrada Regionale Cispadana;
 - le trasformazioni del territorio e del patrimonio edilizio intervenute a seguito del sisma del 2012."
- la Commissione nella stessa seduta del 16 maggio 2018, a seguito delle proposte del gruppo tecnico ristretto sopra riportate, come risulta dal verbale (prot. PG/2018/0352699 del 16/05/2018), ha deciso all'unanimità:
- "- di esprimere parere favorevole alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico relativa all'area denominata "Parco agricolo di Malaffitto" compresa nella zona dalle caratteristiche storico ambientali della Partecipanza Agraria di Cento, nel territorio della Provincia di Ferrara, ai sensi dell'art.136, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 42 del 2004, presentata dalla allora Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Ravenna, con le specifiche di cui ai punti seguenti;
 - di esprimere parere contrario all'accoglimento delle osservazioni presentate, in quanto esse richiedono generici approfondimenti ovvero la sospensione del procedimento, senza avanzare richieste chiaramente circostanziate e valutabili, evidenziando al contrario che l'applicazione della tutela in regime di salvaguardia non ha determinato particolari profili di problematicità. Si ritiene comunque opportuno tenere in considerazione alcune delle motivazioni addotte dagli osservanti per supportare le richieste avanzate, ed in particolare: l'incongruenza tra la denominazione della proposta di vincolo e la descrizione e perimetrazione dell'area che interessano territori afferenti a due Partecipanze Agrarie, quella di Cento e quella di Pieve di Cento; l'erroneo ed ambiguo riferimento al "Parco Agricolo di Malaffitto" non corrispondente ad una effettiva realtà territoriale; la presenza, nell'area tutelata, di aree produttive con specifiche necessità di trasformazione;
 - di perfezionare la denominazione della proposta per renderla più coerente con la descrizione delle peculiarità paesaggistiche dell'ambito di tutela, come di seguito riportato: tutela dell'"area dalle caratteristiche paesaggistiche, storico e ambientali delle Partecipanze Agrarie di Cento e di Pieve di Cento" in Comune di Cento, Provincia di Ferrara;
 - di ritenere che la disciplina d'uso di cui all'Allegato F della proposta di tutela debba essere aggiornata e integrata e possa essere assunta soltanto come riferimento normativo transitorio, in attesa di una nuova specifica

- disciplina da definirsi all'interno del più ampio processo di adeguamento del PTPR al Codice;
- di demandare al Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice il compito di definire una nuova disciplina d'uso del bene paesaggistico in oggetto, che aggiorni e integri l'Allegato F di cui al punto precedente prendendo in considerazione:
 - l'individuazione di quattro diversi sub-ambiti, evidenziati nello studio prodotto dalla Provincia di Ferrara nel 2012/2013 e presentato nell'incontro tecnico del 13/4/2018:
 1. l'area storica di Malaffitto, che testimonia i caratteri primigeni della trasformazione delle vecchie paludi ad ovest dell'antico corso del Reno, ove sono ancora evidenti sia i segni del passaggio del fiume che la partizione fondiaria tipica realizzata dalla Partecipanza storica;
 2. il sub-ambito di Renazzo-Alberone, che raccoglie i territori bonificati in una fase temporale successiva, posteriore allo spostamento verso est del corso del fiume Reno, ove gli elementi distintivi del paesaggio sono i tracciati dei due antichi corsi del fiume che lo delimitano, la partizione fondiaria tipica e l'asse longitudinale di via Maestra Grande;
 3. il sub-ambito di Casumaro, territori organizzati con gli stessi parametri dimensionali delle sub-aree più a sud, benché meno leggibili e privi di asse ordinatore longitudinale. Sono rimarcabili i caratteri ambientali e l'elevata presenza di maceri a testimoniare un uso dei "Capi" coltivati sostanzialmente diverso dai sub-ambiti meridionali;
 4. il sub-ambito Reno Centese che costituisce la frazione di territorio di incrocio tra la progressione a nord dell'Area del Malaffitto e l'azione di appoderamento svolta nel casumarese; ove permangono visibili le partizioni tipiche (se pure in misura poco accentuata e spesso frazionata), mentre non appaiono evidenti lasciti della vicenda idraulica;
 - il censimento degli edifici e corti storiche effettuato dal "Piano Particolareggiato di tutela ambientale dell'area delle Partecipanze Centopievesi";
 - la previsione dell'Autostrada Regionale Cispadana;
 - la presenza di aree produttive;
 - le trasformazioni del territorio e del patrimonio edilizio intervenute a seguito del sisma del 2012;
 - di corredare la proposta di tutela di un ulteriore "Allegato G" contenete una tavola di inquadramento che illustri cartograficamente il tracciato dell'autostrada regionale Cispadana e la presenza di aree produttive all'interno del perimetro dell'area vincolata;

- di allegare al presente verbale la documentazione relativa alla tutela in oggetto, comprensiva delle modifiche ed integrazioni concordate, e in particolare:
 - Allegato A (descrizione dell'ambito di tutela)
 - Allegato B (planimetria del limite dell'area di notevole interesse pubblico in scala 1:20.000 su base Data-base topografico regionale 2016)
 - Allegato C (documentazione fotografica)
 - Allegato D (bibliografia)
 - Allegato E (relazione motivata)
 - Allegato F (specifica normativa sugli interventi e usi ammissibili)
 - Allegato G (inquadramento del tracciato dell'Autostrada Regionale Cispadana e delle zone produttive)
- di comunicare alla Giunta della Regione Emilia-Romagna gli esiti della seduta ai fini dell'emanazione del provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e dell'art. 71 della L. R. 21 dicembre 2017, n. 24."

Ritenuto, per tutto quanto sopra specificato, di:

- approvare, sulla base della proposta della Commissione regionale per il paesaggio, ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 70 L.R. 24 del 2017, la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area denominata "Area dalle caratteristiche paesaggistiche, storico e ambientali delle Partecipanze Agrarie di Cento e di Pieve di Cento, in Comune di Cento", ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c), del Codice, con le precisazioni assunte dalla Commissione nella seduta del 16 maggio 2018, che si intendono totalmente recepite;
- confermare la perimetrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui si tratta così come già affissa all'Albo pretorio del Comune di Cento dal 03.04.1997 al 03.07.1997, nonché agli Albi della Provincia di Ferrara e della Partecipanza Agraria di Cento;
- non accogliere le osservazioni presentate, in quanto esse richiedono generici approfondimenti ovvero la sospensione del procedimento, senza avanzare richieste chiaramente circostanziate e valutabili, evidenziando al contrario che l'applicazione della tutela in regime di salvaguardia non ha determinato particolari profili di problematicità;
- allegare, alla presente deliberazione, la documentazione relativa, e in particolare:
 - Allegato A (descrizione dell'ambito di tutela)
 - Allegato B (planimetria del limite dell'area di notevole interesse pubblico in scala 1:20.000 su base Data-base topografico regionale 2016)

- Allegato C (documentazione fotografica)
Allegato D (bibliografia)
Allegato E (relazione motivata)
Allegato F (specifica normativa sugli interventi e usi ammissibili)
Allegato G (inquadramento del tracciato dell'Autostrada Regionale Cispadana e delle zone produttive)
- di rinviare la definizione delle prescrizioni d'uso relative al vincolo paesaggistico di cui si tratta al Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR, che terrà conto delle indicazioni della Commissione di aggiornare e integrare l'Allegato F di cui all'alinea precedente, prendendo in considerazione quanto di seguito riportato:
 - l'individuazione di quattro diversi sub-ambiti, evidenziati nello studio prodotto dalla Provincia di Ferrara nel 2012/2013 e presentato nell'incontro tecnico del 13/4/2018:
 1. l'area storica di Malaffitto, che testimonia i caratteri primigeni della trasformazione delle vecchie paludi ad ovest dell'antico corso del Reno, ove sono ancora evidenti sia i segni del passaggio del fiume che la partizione fondiaria tipica realizzata dalla Partecipanza storica;
 2. il sub-ambito di Renazzo-Alberone, che raccoglie i territori bonificati in una fase temporale successiva, posteriore allo spostamento verso est del corso del fiume Reno, ove gli elementi distintivi del paesaggio sono i tracciati dei due antichi corsi del fiume che lo delimitano, la partizione fondiaria tipica e l'asse longitudinale di via Maestra Grande;
 3. il sub-ambito di Casumaro, territori organizzati con gli stessi parametri dimensionali delle sub-aree più a sud, benché meno leggibili e privi di asse ordinatore longitudinale. Sono rimarcabili i caratteri ambientali e l'elevata presenza di maceri a testimoniare un uso dei "Capi" coltivati sostanzialmente diverso dai sub-ambiti meridionali;
 4. il sub-ambito Reno Centese che costituisce la frazione di territorio di incrocio tra la progressione a nord dell'Area del Malaffitto e l'azione di appoderamento svolta nel casumarese; ove permangono visibili le partizioni tipiche (se pure in misura poco accentuata e spesso frazionata), mentre non appaiono evidenti lasciti della vicenda idraulica;
 - il censimento degli edifici e corti storiche effettuato dal "Piano Particolareggiato di tutela ambientale dell'area delle Partecipanze Centopievesi";
 - la previsione dell'Autostrada Regionale Cispadana;
 - la presenza di aree produttive;
 - le trasformazioni del territorio e del patrimonio edilizio intervenute a seguito del sisma del 2012;

Dato che la documentazione completa relativa all'oggetto di cui si tratta è conservata agli atti del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art.26, comma 1;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii, per quanto applicabile;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16 febbraio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 121 del 6 febbraio 2017 "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";
- n. 93 del 29/01/2018 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";
- n. 468 del 10/04/2017, "Il sistema del controllo interni nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate:

- la determina dirigenziale n. 7283 del 29/04/2016 "Modifica dell'assetto delle posizioni dirigenziali professional, conferimento di incarichi dirigenziali, riallocazione posizioni organizzative e di personale in servizio presso la Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Reti infrastrutture Materiali e immateriali, Programmazione territoriale e Agenda Digitale;

A voti unanimi e palesi
Delibera

1. di approvare, per le motivazioni meglio specificate in premessa che qui si ritiene integralmente richiamata, la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area denominata "Area dalle caratteristiche paesaggistiche, storico e ambientali delle Partecipanze Agrarie di Cento e di Pieve di Cento, in Comune di Cento", ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c), del Codice, proposta dalla Commissione regionale per il paesaggio nella seduta del 16 maggio 2018, prot. PG/2018/0352699, ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71 della L. R. 21 dicembre 2017, n. 24;
2. di dare atto che la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui al precedente punto 1) è composta dalla seguente documentazione, inserita su supporto informatico, quale parte sostanziale e integrante della presente deliberazione:
 - **Allegato A** (descrizione dell'ambito di tutela)
 - **Allegato B** (planimetria del limite dell'area di notevole interesse pubblico in scala 1:20.000 su base Data-base topografico regionale 2016)
 - **Allegato C** (documentazione fotografica)
 - **Allegato D** (bibliografia)

- **Allegato E** (relazione motivata)
 - **Allegato F** (specifica normativa sugli interventi e usi ammissibili)
 - **Allegato G** (inquadramento del tracciato dell'Autostrada Regionale Cispadana e delle zone produttive)
3. di approvare la proposta della Commissione regionale per il paesaggio di rinviare la definizione delle prescrizioni d'uso previste dall'art. 138, comma 1, ultima parte, del Codice, relative al vincolo paesaggistico di cui si tratta al Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio, che quindi nella definizione delle specifiche prescrizioni d'uso dovrà tenere conto delle indicazioni della Commissione regionale per il paesaggio riportate in premessa;
 4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del D. Lgs. n. 42/2004, e dell'art. 71 della L. R. 21 dicembre 2017, n. 24, la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui al punto 1), costituisce parte integrante degli strumenti di pianificazione territoriale paesaggistica dell'area interessata;
 5. di disporre, ai fini della conoscibilità della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.140, comma 3, del D. Lgs.n. 42 del 22 gennaio 2004, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
 6. di invitare, sempre ai fini della conoscibilità della dichiarazione di notevole interesse pubblico, il Sindaco del Comune di Cento ad affiggere all'Albo Pretorio copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana contenente la presente deliberazione per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004. Il Comune, inoltre, dovrà tenere a disposizione, presso i propri uffici, copia della planimetria per la libera visione al pubblico, come previsto dallo stesso art.140, comma 4, del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004;
 7. di inviare, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Comune di Cento, alla Provincia di Ferrara, al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia-Romagna e alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

Avvertenze: gli allegati facenti parte e non alla presente deliberazione sono consultabili al link:

<http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1>

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 GIUGNO 2018, N. 825

Approvazione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 71, della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area denominata "Località Covignano e area collinare circostante, in comune di Rimini" ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett c) e d), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice), e in particolare gli artt. dal 137 al 141-bis;

- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, e in particolare l'art. 71, recante "Commissione regionale per il paesaggio";

- l'Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'Emilia-Romagna, per l'adeguamento del PTPR al Codice, in relazione ai Beni paesaggistici, in attuazione delle DGR n. 1284 del 23 luglio 2014, e n. 1777 del 12 novembre 2015, a seguito delle quali, con la DGR del 28 novembre 2016, n. 2012, è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento, che sta svolgendo le attività di co-pianificazione dei beni paesaggistici presenti sul territorio regionale;

Premesso che:

- gli artt. dal 137 al 141-bis del Codice stabiliscono le modalità e le procedure per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di un immobile o un'area ai sensi dell'art. 136 dello stesso Codice;

- l'art. 138, comma 1, prevede che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico sia formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree presi in considerazione e alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio, e inoltre contenga proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi;

- la Commissione regionale per il paesaggio (da qui in avanti Commissione), ai sensi degli artt. 137-140 del Codice e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, ha il compito di proporre alla Giunta regionale la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico in relazione alle proposte ad essa presentate dai soggetti legittimati, in merito sia all'individuazione del perimetro del bene paesaggistico, sia alle prescrizioni d'uso;

Dato atto che la Commissione, già istituita nel 2010, è stata rinnovata con il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 25/1/2016;

Preso atto che:

- la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 22 dicembre 2017, n. 13, nell'esaminare la portata applicativa del comma 2 dell'art. 157 del Codice, ha stabilito la decadenza e la cessazione degli effetti delle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico formulate prima dell'entrata in vigore del Codice (2004) per le quali non sia stato perfezionato il procedimento con l'approvazione del provvedimento entro il termine di 180 giorni fissato dal Codice;

- l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che il combinato disposto dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1, e dell'art. 139, comma 5, del Codice, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare derivante dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico che si trovano nella condizione giuridica sopra esposta, cessa qualora il relativo procedimento non sia concluso entro i 180 giorni fissati dalla norma statale;

- l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che debba essere perfezionato l'iter della loro approvazione con l'atto di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, entro 180 giorni dalla pubblicazione della stessa sentenza, ovvero entro il 20 giugno 2018;

- nel territorio della Regione Emilia-Romagna si rinvennero quattro provvedimenti di dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico il cui procedimento, avviato prima dell'entrata in vigore del Codice, non è stato concluso;

- di questi provvedimenti, due sono di competenza regionale ("Parco agricolo di Malaffitto" Comune di Cento (ID200); "Covignano e area collinare circostante", Comune di Rimini (ID203)); gli altri due sono invece di competenza ministeriale ("Area fluviale ed agricola a destra Po – Luoghi Bacchelliani", Comune di Ro Ferrarese (ID201); "Valle del Guero", Comune di Castelvetro di Modena (ID202));

- su tali aree, dal momento della affissione all'Albo pretorio dei competenti Comuni della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, è in vigore la misura di salvaguardia che comporta l'applicazione sulle stesse della procedura di assoggettamento a rilascio di autorizzazione paesaggistica, ora disciplinata dall'art. 146 del Codice;

- si è ritenuto opportuno convocare in data 19 marzo 2018 la Commissione, al fine di valutare l'opportunità di provvedere a perfezionare le procedure non concluse relative alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico sospese sopra elencate, anche alla luce della attività di co-pianificazione in atto tra la Regione e il MiBACT, ai sensi dell'art. 143 del Codice, del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), che ha ad oggetto l'integrazione dei Beni paesaggistici nel Piano stesso, previa ricognizione dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio;

- la Commissione, nella seduta del 19 marzo 2018, dopo aver esaminato i procedimenti in corso, ha ritenuto opportuno perfezionarne il procedimento e ha deciso all'unanimità di definire prioritariamente i perimetri delle proposte di tutela, e demandare alla fase successiva di co-pianificazione la definizione delle specifiche prescrizioni d'uso richieste dall'art. 138, comma 1, del Codice, al fine di assicurare l'organicità della disciplina normativa di tutti i vincoli paesaggistici insistenti sul territorio regionale, e quindi anche della specifica disciplina d'uso delle tutele in oggetto;

- a tal fine, la Commissione ha individuato dei gruppi tecnici di lavoro ristretti, composti dai rappresentanti degli Enti coinvolti e dagli Esperti di paesaggio componenti della Commissione stessa, ai quali è stato assegnato il compito di esaminare la documentazione relativa alle aree da tutelare e riferire alla Commissione in merito ai caratteri paesaggistici, territoriali, storici, culturali e naturalistici distintivi dei luoghi, anche mediante un eventuale sopralluogo nelle aree interessate;

- la Commissione, infatti, ha ritenuto di notevole importanza l'apporto conoscitivo e istruttorio che può essere offerto dai propri componenti al fine di esaminare gli oggetti proposti e quindi

di completare la procedura di perfezionamento dei perimetri da tutelare, e, allo stesso tempo, al fine di individuare gli elementi meritevoli per la futura definizione della disciplina di tutela specifica da attribuire agli stessi;

- pertanto, con verbale del 19 marzo 2018, la Commissione ha deciso all'unanimità:

- di organizzare gli incontri tecnici di approfondimento per le proposte di tutela sopra illustrate,

- di rimandare la definizione della disciplina d'uso nell'ambito dei lavori in corso per l'adeguamento complessivo del PTPR al Codice da parte del Comitato Tecnico Scientifico (CTS);

- di prevedere un ulteriore incontro della Commissione, per procedere agli adempimenti necessari alla conclusione delle procedure di validazione delle proposte di tutela, con l'emanazione delle delibere di Giunta regionale relative alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui si tratta;

Premesso che:

- in data 27/3/1997, la allora Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici di Ravenna inviava al Ministero per i BB.CC.AA. e per conoscenza alla Regione, alla Commissione per la tutela delle bellezze naturali della Provincia di Rimini e al Comune di Rimini, una nota, prot. n. 4826, in cui, intendendo ribadire il vincolo per l'area denominata "La Carletta", già oggetto di riconoscimento di rilevante interesse paesaggistico dalla Commissione per la Tutela delle Bellezze Naturali della Provincia di Forlì in data 15/7/1981 non pervenuto a definitiva dichiarazione, riteneva opportuno ampliare la tutela anche alla località Covignano e area collinare circostante;

- sempre in data 27/3/1997 la medesima Soprintendenza con nota prot. 4827, inviava al Presidente della Commissione per la tutela delle Bellezze Naturali della Provincia di Rimini, la richiesta di una convocazione urgente della Commissione con oggetto "Località Covignano e area collinare circostante, applicazione vincolo L.1497/39";

- la proposta di tutela paesaggistica dell'area denominata "Località Covignano e area collinare circostante", è stata quindi assunta dall'allora competente Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali, con verbale della seduta del 23/4/1997;

- la proposta, completa dell'Allegato A contenente la "Normativa di riferimento sugli interventi e usi ammissibili", è stata affissa, una prima volta, all'Albo Pretorio del Comune di Rimini in data 3/4/1997;

- il Comune di Rimini ha provveduto ad una prima affissione della proposta all'Albo pretorio dal 2/6/1997 al 31/8/1997;

- a seguito della pubblicazione sono state presentate complessivamente n. 2 osservazioni, di seguito riassunte:

1) Osservazione Molinelli (assunta dal Comune di Rimini con prot.193610W del 2/10/1997) – un privato, proprietario di un terreno all'interno del perimetro del vincolo, di mq. 2421 su cui insiste un fabbricato due volte condonato (L.47/85 e art. 39 L.724/94), ritenendo che l'area di sua proprietà non abbia i caratteri descritti nella motivazione della tutela e ritenendo che la esistente tutela del PTPR (art. 19) già assolva alle necessità di salvaguardia dell'area in oggetto, chiede: che i terreni di sua proprietà con relativi fabbricati, siano esclusi dal vincolo o che per lo meno "una considerazione delle opere ormai eseguite".

2) Osservazione Marchetti, (assunta dal Comune di Rimini con prot.193606L del 2/10/1997) – un privato, proprietario di un

terreno all'interno del perimetro del vincolo, di mq. 3463 su cui insiste un fabbricato condonato (art. 39 L.724/94), ritenendo che l'area di sua proprietà non abbia i caratteri descritti nella motivazione della tutela e ritenendo che la esistente tutela del PTPR (art. 19) già assolva alle necessità di salvaguardia dell'area in oggetto, chiede: che i terreni di sua proprietà con relativi fabbricati, siano esclusi dal vincolo; che la destinazione urbanistica sia modificata da zona E2 a zona residenziale e che per lo meno siano tenute in considerazione le opere edilizie ormai eseguite;

- la Commissione provinciale, in data 2/2/1998 prot.3244, ha inviato al Comune di Rimini e alla Regione la documentazione relativa alla "Proposta di vincolo ai sensi della L. 1497/39 e della L.R. 26/78 e s.m. relativa al Comune di Rimini: Località Covignano. Rettifica Cartografica", con richiesta di ripubblicazione a rettifica del primo perimetro già affisso all'Albo Pretorio del Comune nel 1997;

- il Comune di Rimini, in data 2/3/1998, ha pubblicato all'Albo Pretorio la documentazione relativa alla proposta di vincolo come rettificata dalla Commissione provinciale, a seguito della quale non risultano essere state presentate ulteriori osservazioni;

- la Commissione provinciale, a seguito della seconda pubblicazione del 3/12/1998, ha quindi inviato alla Regione la documentazione relativa alla proposta di vincolo della località Covignano, per gli adempimenti di competenza;

- il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico non ha avuto seguito, non perfezionandosi con l'emanazione del decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico da parte del competente organo ministeriale, pur esplicando i propri effetti in applicazione della normativa statale;

- la Commissione regionale per il paesaggio ha riunito l'esame di tale vincolo nella seduta del 19 marzo 2018 (prot. PG/2018/0192058 del 19/3/2018), durante la quale, esaminati i documenti relativi alla proposta di tutela dell'area denominata "Località Covignano e area collinare circostante, in Comune di Rimini", ha incaricato di approfondire l'istruttoria un gruppo tecnico ristretto, come sopra già specificato, al quale è stato assegnato il compito di esaminare la documentazione relativa alle aree da tutelare e riferire alla Commissione in merito ai caratteri paesaggistici, territoriali, storici, culturali e naturalistici distintivi dei luoghi, anche ai fini della organica futura vestizione dei vincoli paesaggistici che verrà svolta in sede di adeguamento del PTPR al Codice;

- a seguito della Commissione regionale per il paesaggio del 19 marzo 2018, in data 6/4/2018 prot. 4400, la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini ha inviato una nota al MiBACT, alla Regione e al Comune di Rimini per il perfezionamento del provvedimento di notevole interesse pubblico per la località Covignano e area collinare circostante, ai sensi dell'art. 138, comma 3, del Codice;

- il gruppo tecnico ristretto, previsto dalla Commissione regionale per il paesaggio del 19 marzo 2018, si è riunito in data 16 aprile 2018 presso l'ufficio tecnico del Comune di Rimini, ha esaminato il caso, svolto il sopralluogo dei luoghi interessati, e ha quindi presentato l'approfondimento compiuto alla Commissione nella seduta del 16 maggio 2018, con le conclusioni che si riportano qui di seguito:

" Individuazione del perimetro dell'area da tutelare

Il gruppo tecnico ha verificato la sostanziale coincidenza della

perimetrazione individuata nella proposta affissa all'Albo pretorio del Comune di Rimini in data 2/3/1998, con quella riportata nella scheda n. 203 dell'Atlante regionale dei beni paesaggistici (V. pagina <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/studi-analisi-e-approfondimenti-tematici/atlante-beni-pae>), nonché con le cartografie del vigente Piano Strutturale (PSC) del Comune di Rimini.

Nella verifica della rispondenza tra la descrizione dei confini contenuta nella proposta di tutela e la relativa cartografia allegata si sono rilevate alcune imprecisioni che, in quanto meri errori materiali, si propone di correggere nell'atto di dichiarazione di interesse pubblico, al fine di una univoca e più chiara identificazione dell'area in oggetto, che riguardano:

- la mancata citazione nel testo della Via Carpi, che segna il perimetro a nord-ovest dell'area tutelata, dopo la Via Calastra;
- l'errata posizione di C. Bertozzi, situata lungo la Via Carpi;
- l'errata denominazione nel testo della strada indicata come via Montechiaro, in realtà oggi via Covignano, a causa di un errore nella Carta Tecnica Regionale dell'epoca;
- l'erronea indicazione dei metri di percorrenza di alcune strade perimetrali: via Covignano 700 mt anziché 800 mt e via Grotta Rossa per circa 1800 mt anziché 1600 mt.

Il gruppo tecnico propone pertanto alla Commissione di confermare la descrizione del perimetro dell'area, salvo le correzioni degli errori materiali evidenziate nel testo di seguito (aggiunte in grassetto e eliminazioni in barrato):

«L'area in oggetto è racchiusa nel seguente perimetro:

a cominciare dal crocevia denominato "Il Crocefisso", si segue la provinciale n.69 Rimini-S. Marino in direzione ovest, fino alla deviazione a sinistra sulla Via Calastra, percorrendola per circa 450 mt, si devia ancora a sinistra percorrendo circa 550 mt, fino a incrociare Via Magolona la quale si percorre fino **all'incrocio con Via Carpi, si svolta a sinistra in direzione all'altezza** di C. Bertozzi, dalla quale si svolta a sinistra in direzione sud-est fino a incrociare ~~Via Montechiaro~~ **Via Covignano (già Via Montechiaro)** che si percorre per circa ~~700~~ **800** mt quando si deve svoltare bruscamente a destra e percorrere per un breve tratto la strada vicinale di circa 300 mt per poi assestare il confine della area in oggetto su un piccolo corso d'acqua affluente di sinistra della fossa Budriale per una lunghezza di circa 1200 mt. Si riprende sulla via Valverde proseguendo sulla Via Santaquilina verso nord per poi un tratto sulla SS. n.72 di S. Marino; da qui sempre in direzione Nord si percorre la Via Grotta Rossa per circa ~~1800~~ **1600** mt; prima che questa arrivi al sovrappasso con l'autostrada A14 si svolta a sinistra percorrendo questa strada fino a ricongiungersi al crocevia "Il Crocefisso"»

Proposte di approfondimento per la specifica normativa d'uso

Preso atto che la proposta di tutela in oggetto è corredata di una specifica disciplina d'uso, affissa all'Albo pretorio del Comune di Rimini in data 2/3/1998, che individua una serie di beni e componenti paesaggistiche peculiari del luogo, il gruppo tecnico evidenzia la necessità di un suo aggiornamento, anche rispetto ai riferimenti legislativi in essa contenuti, e di una sua integrazione.

Uno specifico riferimento normativo andrà certamente dedicato alla presenza all'interno del vincolo dell'area denominata "La Carletta", già precedentemente oggetto di una proposta di tutela che, in quanto inglobata nella tutela in oggetto, non verrà riconfermata.

Da un più ampio punto di vista gestionale il gruppo di lavoro

esprime, inoltre, l'auspicio che a livello regionale si operi il coordinamento dei programmi di finanziamento con le finalità di tutela, stabilendo criteri di priorità ai beni paesaggistici nell'assegnazione delle risorse sulla base di specifici progetti per la qualità del paesaggio.

Il gruppo tecnico propone alla Commissione regionale di chiedere quindi al Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice di integrare la disciplina d'uso con una maggiore attenzione agli elementi strutturanti l'assetto territoriale ed il paesaggio, prendendo in considerazione:

- il valore di insieme delle diverse componenti paesaggistiche che caratterizzano l'area collinare di Covignano come una emergenza singolare e unica, nonché i relativi obiettivi di qualità che si intendono mantenere e raggiungere;
- adeguati riferimenti all'area denominata "La Carletta";
- adeguati riferimenti all'assetto morfologico dei luoghi;
- la promozione, oltre alla conservazione, della tutela attiva in particolare degli elementi vegetazionali di pregio finalizzata a garantire il migliore stato vegetativo degli elementi da preservare e a mantenere e promuovere gli elementi (anche diffusi) connotanti il paesaggio agrario."

- la Commissione nella citata seduta del 16 maggio 2018, a seguito delle proposte del gruppo tecnico ristretto sopra riportate, come risulta dal verbale (prot. PG/2018/0352699 del 16/5/2018), ha deciso all'unanimità:

«- di esprimere parere favorevole alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico nel territorio della Provincia di Rimini nel Comune di Rimini, in località Covignano e area collinare circostante, ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. n. 42 del 2004, presentata dall'allora Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici di Ravenna, con le specifiche di cui ai punti seguenti;

- di assegnare alla proposta in oggetto la classificazione di cui alle lettere c) e d) dell'art. 136, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, in quanto non già specificata;

- di esprimere parere contrario all'accoglimento delle 2 osservazioni presentate, evidenziando che le aree per cui si chiede l'esclusione dal vincolo sono completamente intercluse nel perimetro della tutela e presentano caratteri non dissimili dall'intorno, risulta quindi immotivata la richiesta di esclusione;

- di ritenere che la disciplina d'uso di cui allegato A (Normativa di riferimento sugli interventi e usi ammissibili) alla proposta di tutela originaria debba essere aggiornata e integrata e possa essere assunta soltanto come riferimento normativo transitorio, in attesa di una nuova specifica disciplina da definirsi all'interno del più ampio processo di adeguamento del PTPR al Codice;

- di demandare al Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice il compito di definire la nuova disciplina d'uso del bene paesaggistico in oggetto, che aggiorni e integri l'allegato A di cui al punto precedente prendendo in considerazione:

- il valore di insieme delle diverse componenti paesaggistiche che caratterizzano l'area collinare di Covignano come una emergenza singolare e unica, nonché i relativi obiettivi di qualità che si intendono mantenere e raggiungere;
- adeguati riferimenti all'area denominata "La Carletta";
- adeguati riferimenti all'assetto morfologico dei luoghi;
- la promozione, oltre alla conservazione, della tutela attiva

in particolare degli elementi vegetazionali di pregio finalizzata a garantire il migliore stato vegetativo degli elementi da preservare e a mantenere e promuovere gli elementi (anche diffusi) connotanti il paesaggio agrario;

- di allegare al presente verbale la documentazione relativa alla tutela in oggetto, comprensiva delle modifiche ed integrazioni concordate, e in particolare:

- Allegato A (relazione descrittiva dell'ambito e dei motivi di tutela);

- Allegato B (descrizione dei confini);

- Allegato C (planimetria del limite dell'area di notevole interesse pubblico in scala 1:5.000 su base Data-base topografico regionale 2016);

- Allegato D (normativa di riferimento sugli interventi e usi ammissibili, ex allegato A)

- di comunicare alla Giunta della Regione Emilia-Romagna gli esiti della seduta ai fini dell'emanazione del provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 71 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24;

- di ritenere pertanto superata la richiesta della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini inviata in data 6/4/2018, prot. 4400, al MiBACT, alla Regione ER e al Comune di Rimini al fine del perfezionamento del provvedimento di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 138, comma 3, del Codice per la località Covignano e area collinare circostante.”;

Ritenuto, per tutto quanto sopra specificato, di:

- approvare, sulla base della proposta della Commissione regionale per il paesaggio, ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 70 L.R. 24 del 2017, la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area denominata “Località Covignano e area collinare circostante, in Comune di Rimini”, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d), del Codice, con le precisazioni assunte dalla Commissione nella seduta del 16 maggio 2018, che si intendono totalmente recepite;

- confermare la perimetrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui si tratta così come già affissa all'Albo pretorio del Comune di Rimini dal 2/3/1998 al 31/5/1998;

- di assegnare alla perimetrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico la classificazione di cui alle lettere c) e d) dell'art. 136, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, in quanto non già specificata nella proposta di cui si tratta;

- non accogliere le osservazioni presentate, in quanto le aree per cui si chiede l'esclusione dal vincolo, completamente intercluse nel perimetro della tutela, presentano caratteri non dissimili dall'intorno e pertanto si ritiene immotivata la richiesta di esclusione;

- allegare, alla presente deliberazione, la documentazione relativa, e in particolare:

- Allegato A (relazione descrittiva dell'ambito e dei motivi di tutela)

- Allegato B (descrizione dei confini)

- Allegato C (planimetria del limite dell'area di notevole interesse pubblico in scala 1:5.000 su base Data-base topografico regionale 2016)

- Allegato D (normativa di riferimento sugli interventi e usi ammissibili, ex allegato A);

- di rinviare la definizione delle prescrizioni d'uso relative al vincolo paesaggistico di cui si tratta al Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio, che terrà conto delle indicazioni della Commissione di aggiornare e integrare l'Allegato D di cui all'alinea precedente, prendendo in considerazione quanto di seguito riportato:

- il valore di insieme delle diverse componenti paesaggistiche che caratterizzano l'area collinare di Covignano come una emergenza singolare e unica, nonché i relativi obiettivi di qualità che si intendono mantenere e raggiungere,

- adeguati riferimenti all'area denominata “La Carletta”,

- adeguati riferimenti all'assetto morfologico dei luoghi,

- la promozione, oltre alla conservazione, della tutela attiva in particolare degli elementi vegetazionali di pregio finalizzata a garantire il migliore stato vegetativo degli elementi da preservare e a mantenere e promuovere gli elementi (anche diffusi) connotanti il paesaggio agrario.

Dato che la documentazione completa relativa all'oggetto di cui si tratta è conservata agli atti del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm. ii., ed in particolare l'art.26, comma 1;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii, per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 febbraio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

- n. 93 del 29/01/2018 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l'allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi

per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

- n. 468 del 10/04/2017, “Il sistema del controllo interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate:

- la determina dirigenziale n. 7283 del 29/4/2016 “Modifica dell'assetto delle posizioni dirigenziali professional, conferimento di incarichi dirigenziali, riallocazione posizioni organizzative e di personale in servizio presso la Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Reti infrastrutture Materiali e immateriali, Programmazione territoriale e Agenda Digitale;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare, per le motivazioni meglio specificate in premessa che qui si ritiene integralmente richiamata, la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area denominata “Località Covignano e area collinare circostante, in Comune di Rimini”, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d), del Codice, proposta dalla Commissione regionale per il paesaggio nella seduta del 16 maggio 2018, prot. PG/2018/0352699, ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71 della L. R. 21 dicembre 2017, n. 24;

2. di assegnare alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico la classificazione di cui alle lettere c) e d) dell'art. 136, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, in quanto non già specificata nella proposta;

3. di dare atto che la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui al precedente punto 1) è composta dalla seguente documentazione, inserita su supporto informatico, quale parte sostanziale e integrante della presente deliberazione:

- **Allegato A** (relazione descrittiva dell'ambito e dei motivi di tutela)

- **Allegato B** (descrizione dei confini)

- **Allegato C** (planimetria del limite dell'area di notevole interesse pubblico in scala 1:5.000 su base Data-base topografico regionale 2016)

- **Allegato D** (normativa di riferimento sugli interventi e usi ammissibili, ex allegato A);

4. di approvare la proposta della Commissione regionale per il paesaggio di rinviare la definizione delle prescrizioni d'uso previste dall'art. 138, comma 1, ultima parte, del Codice, relative al vincolo paesaggistico di cui si tratta al Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio, che quindi nella definizione delle specifiche prescrizioni d'uso dovrà tenere conto delle indicazioni della Commissione regionale per il paesaggio riportate in premessa;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del D. Lgs. n. 42/2004, e dell'art. 71 della L. R. 21 dicembre 2017, n. 24, la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui al punto 1), costituisce parte integrante degli strumenti di pianificazione territoriale paesaggistica dell'area interessata;

6. di disporre, ai fini della conoscibilità della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.140, comma 3, del D. Lgs.n. 42 del 22 gennaio 2004, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

7. di invitare, sempre ai fini della conoscibilità della dichiarazione di notevole interesse pubblico, il Sindaco del Comune di Rimini ad affiggere all'Albo Pretorio copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana contenente la presente deliberazione per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004. Il Comune, inoltre, dovrà tenere a disposizione, presso i propri uffici, copia della planimetria per la libera visione al pubblico, come previsto dallo stesso art.140, comma 4, del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004;

8. di inviare, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Comune di Rimini, alla Provincia di Rimini, al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia-Romagna e alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forli-Cesena e Rimini.

Avvertenze: gli allegati facenti parte e non alla presente deliberazione sono consultabili al link:

<http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1>